



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 350

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 4 febbraio 2015

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
---------------------------	-------------	---

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	13
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	29

2^a - Giustizia:

<i>Plenaria</i>	»	31
---------------------------	---	----

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	71
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	73

6^a - Finanze e tesoro:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 31)</i>	»	76
<i>Plenaria</i>	»	76

7^a - Istruzione:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 153)</i>	»	78
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 154)</i>	»	78

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

<i>Plenaria</i>	»	79
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 53)</i>	»	86

11^a - Lavoro:

<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	»	87
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	93

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

12 ^a - Igiene e sanità:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 101
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:	
<i>Plenaria</i>	» 110

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 115
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 125
Per la sicurezza della Repubblica:	
<i>Plenaria</i>	» 134
Per l'attuazione del federalismo fiscale:	
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 135
<i>Plenaria</i>	» 135

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali:	
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i> 136

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 4 febbraio 2015

Plenaria

59ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 4) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Roberto Calderoli, per i reati di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale e 3 della legge 25 giugno 1993, n. 205 (diffamazione con mezzo di pubblicità, aggravata da finalità di discriminazione razziale)

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 14 gennaio e proseguito nella seduta del 28 gennaio 2015.

Il relatore, senatore CRIMI (*M5S*) prospetta l'opportunità che la Giunta deliberi di proporre all'Assemblea la declaratoria di sindacabilità rispetto al documento in titolo, non rientrando le opinioni espresse dal senatore Calderoli nell'ambito delle prerogative tutelate dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) rileva che le opinioni espresse nel caso di specie dal senatore Calderoli vanno inquadrare in un contesto meramente politico, avulso da qualsivoglia profilo di tipo giudiziario. Nella storia politica italiana sono ravvisabili numerosi casi nei quali sono state espresse critiche, anche attraverso locuzioni aspre, rispetto ad avversari politici e ciò non ha mai determinato alcun risvolto sul piano processuale penale.

Rileva poi che la Lega ha nel proprio ambito sindaci e amministratori locali di colore e conseguentemente l'accusa di razzismo nel caso di specie è del tutto priva di fondamento.

Si sofferma infine sulle indiscusse capacità operative del senatore Calderoli in qualità di Vice presidente del Senato, delle quali occorre tener conto.

Conclude quindi il proprio intervento manifestando la propria contrarietà rispetto alla proposta formulata dal relatore Crimi.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) evidenzia che nel caso di specie il senatore Calderoli, nell'ambito di un comizio politico, ha svolto delle critiche rispetto agli indirizzi politici per le immigrazioni seguiti dal ministro Kyenge, effettuando altresì talune battute a scopo satirico.

Nel caso di specie non vi è stata nessuna offesa personale, visto che l'interessata non ha presentato querela. La scelta del magistrato di ravvisare una fattispecie di istigazione all'odio razziale risulta del tutto infondata ed è frutto di un pregiudizio culturale, atteso che se un cittadino di nazionalità europea fosse stato paragonato ad una scimmia nessuno avrebbe ravvisato un reato di tale tipo.

Il magistrato non ha poi tenuto conto che un politico ha diritto di fare battute umoristiche, atteso che queste rientrano nel diritto di manifestazione del proprio pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) sottolinea che l'autorità giudiziaria ha compiuto delle violazioni procedurali, omettendo di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, in base al quale il giudice, se non ritiene di accogliere l'eccezione di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, provvede senza ritardo a trasmettere copia degli atti alla Camera competente. Nel caso di specie è ravvisabile un ingiustificato ritardo con cui il magistrato ha investito il Parlamento della questione di insindacabilità di cui al documento in titolo.

Rileva poi che le espressioni oggetto dell'incriminazione sono state estrapolate da un discorso più ampio, con il quale il senatore Calderoli manifestava la propria critica politica rispetto all'operato del ministro Kyenge.

Nel periodo in questione sono ravvisabili anche due atti di sindacato ispettivo relativi alla tematica in oggetto ed è quindi ravvisabile un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* dal senatore Calderoli e l'attività parlamentare svolta dallo stesso.

L'oratrice richiama poi l'attenzione sulla circostanza che il ministro Kyenge non solo non ha presentato querela, ma ha scelto anche di non costituirsi parte civile nell'ambito del procedimento penale in questione.

Infine, dopo aver richiamato il senso delle istituzioni del senatore Calderoli, manifesta il proprio avviso contrario rispetto alla proposta formulata dal relatore Crimi.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) dichiara di concordare con le valutazioni espresse dalla senatrice Stefani.

Il senatore MOSCARDELLI (*PD*) dopo aver evidenziato che nel caso di specie l'espressione usata dal senatore Calderoli non ha dato luogo ad alcuna querela da parte dell'interessata, evidenzia che le accuse relative alle incitazioni all'odio razziale risultano infondate, atteso il contesto politico nel quale le frasi in questione sono state pronunciate e attesa anche la configurazione del movimento della Lega, nel cui ambito operano anche diverse persone di colore.

Manifesta pertanto la propria contrarietà rispetto alla proposta del relatore Crimi.

Il senatore CUCCA (*PD*) precisa che le parole pronunciate dal senatore Calderoli vanno valutate nell'ambito di un particolare contesto di critica politica, evidenziando altresì che spesso nella satira si paragonano persone ad animali, senza che tali circostanze diano luogo a fattispecie criminose.

Manifesta pertanto, a titolo personale, il proprio dissenso rispetto alla proposta formulata dal relatore Crimi.

Il senatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) ritiene che la Giunta abbia il potere di effettuare le proprie valutazioni anche in merito alla qualificazione del fatto criminoso effettuata dall'autorità giudiziaria. Tale qualificazione, nel caso di specie, risulta erranea, in quanto è del tutto assente il requisito dell'idoneità della condotta a raggiungere un risultato.

Esprime pertanto la propria contrarietà rispetto alla proposta formulata dal relatore Crimi.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) sottolinea la valenza razzista delle espressioni utilizzate dal senatore Calderoli, evidenziando che tale circostanza risulta necessariamente e oggettivamente prevalente rispetto a tutte le considerazioni espresse nel corso del dibattito. Alla luce di tale considerazione ritiene pienamente condivisibile la proposta formulata dal senatore Crimi, volta a negare l'applicabilità al caso di specie della prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, non essendo ravvisabile alcun nesso funzionale tra le espressioni *extra moenia* rese dal senatore Calderoli e l'attività parlamentare svolta dallo stesso.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) evidenzia che nell'attuale contesto storico la critica politica assume spesso toni aspri, evidenziando tuttavia che tale circostanza non può essere trasposta sul piano penale. Esprime quindi il proprio dissenso rispetto alla proposta formulata dal relatore Crimi.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) fa presente che sul piano metodologico la Giunta è chiamata a riscontrare esclusivamente la sussistenza o meno del nesso funzionale, non potendo la stessa operare valutazioni su altri aspetti, rispetto ai quali l'unico organo competente non può che essere l'autorità giudiziaria.

Incentrando quindi la propria attenzione sul nesso funzionale, l'oratore evidenzia che nel caso di specie non è ravvisabile alcuna correlazione tra le dichiarazioni rese *extra moenia* dal senatore Calderoli e l'attività politico-parlamentare svolta dallo stesso.

La circostanza, sottolineata da molti dei senatori intervenuti, della mancanza di una querela non è nel caso di specie rilevante, atteso che per l'ipotesi criminosa in questione la procedibilità è d'ufficio.

Dichiara pertanto di condividere la proposta formulata dal relatore Crimi.

Il relatore CRIMI (*M5S*), intervenendo in sede di replica, nel concordare con le valutazioni espresse dal senatore Buccarella, ribadisce la necessità di tenere distinti l'ambito processuale, nel quale il senatore Calderoli potrà svolgere tutte le proprie attività difensive e nel quale l'autorità giudiziaria potrà valutare tutti gli elementi attinenti alla vicenda – taluni dei quali emersi anche nel corso del dibattito – e l'ambito delle valutazioni della Giunta, circoscritte al mero riscontro della sussistenza o meno del cosiddetto nesso funzionale.

In tale ottica, l'esame svolto dalla Giunta non può assumere un improprio ruolo di secondo grado di giudizio, dovendo necessariamente essere circoscritto alla valutazione della circostanza se le dichiarazioni rese *extra moenia* rese siano o meno correlate funzionalmente con l'attività parlamentare svolta dal senatore Calderoli. In tale ottica prospettica appare evidente che tale nesso funzionale non è in alcun modo ravvisabile e pertanto il relatore conferma la propria proposta originaria di dichiarare la sindacabilità relativamente al documento in titolo, non rientrando le opinioni in questione nell'ambito della fattispecie tutelata dalle prerogative di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore Crimi di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Calderoli, non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, respingendo a maggioranza la proposta del relatore Crimi messa ai voti dal Presidente, propone quindi all'Assemblea di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Calderoli, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68,

primo comma, della Costituzione. Il senatore Malan è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni della Vice presidente Pezzopane in merito a cariche rivestite da senatori

La vice presidente PEZZOPANE (PD), in qualità di coordinatore del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori, ricorda preliminarmente che il predetto Comitato, a norma dell'articolo 18 del Regolamento per la verifica dei poteri, ha il compito di svolgere l'istruttoria sulle cariche segnalate dai senatori, le quali, in una prima fase, vengono desunte dai fogli notizie, o delle quali è comunque pervenuta notizia alla Giunta.

In data 20 novembre 2014, il Presidente del Senato ha trasmesso la lettera del senatore Alberto Airola, presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 stelle, concernente le cariche rivestite dai senatori Mandelli, D'Ambrosio Lettieri, Bianco e Silvestro in ordini professionali.

Il senatore Airola, con riferimento all'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, relativo all'incompatibilità della carica di parlamentare con cariche rivestite in associazioni o enti che gestiscano servizi per conto dello Stato o della Pubblica Amministrazione o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria direttamente o indirettamente, ritiene che gli ordini professionali, non solo siano inclusi nell'ambito della Pubblica Amministrazione, ma anche che gestiscano servizi per conto dello Stato ovvero della Pubblica Amministrazione.

Rileva, inoltre che, ancorché derogato dall'articolo 29-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, l'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recita: «Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare».

Conclude, pertanto, ritenendo la posizione dei predetti senatori, in quanto espressione di interessi di intere categorie professionali, sconveniente al di là dei profili di carattere strettamente normativo, poiché, in regime di conflitto di interessi, tali parlamentari ricoprono incarichi apicali in enti soggetti a vario titolo, al controllo del Governo, dei Ministeri competenti e dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che, con Delibera n. 145 del 2014, ha ritenuto applicabile la legge n. 190 del 2012 (cosiddetta Legge Severino) ed i relativi decreti delegati (decreti legislativi n. 33 e n. 39 del 2013) agli ordini ed ai collegi professionali.

Il Comitato, nelle riunioni tenutesi il 26 novembre 2014 ed il 14 gennaio scorso, ha esaminato la questione così riassunta, svolgendo alcuni adempimenti istruttori diretti ad acquisire da parte dei senatori interessati

notizie aggiornate in merito agli incarichi dagli stessi ricoperti, per i rispettivi ordini o collegi professionali, a livello statale, regionale e locale, con le relative date d'inizio e di fine mandato o di suo rinnovo.

In particolare, alla richiesta di chiarimenti inviata il 26 novembre ai senatori Bianco, D'Ambrosio Lettieri, Mandelli e Silvestro in relazione alle cariche rivestite in ordini professionali sono pervenute le seguenti risposte.

La senatrice Silvestro ha dichiarato di essere stata proclamata eletta nel Comitato centrale della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI nella tornata elettorale del 13-14-15 aprile 2012 e nominata Presidente in data 18 aprile 2012. La fine del mandato è prevista non oltre il mese di marzo 2015.

Con decreto del Ministro della salute dell'8 agosto 2013 è stata nominata componente di diritto del Consiglio superiore di sanità per la durata di tre anni.

La senatrice, inoltre, rileva che la disciplina delle incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39 del 2013 non trova applicazione nella sua fattispecie ai sensi dell'articolo 29 *ter* del decreto legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Il senatore D'Ambrosio Lettieri ha dichiarato di essere stato eletto Presidente dell'Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta - Andria - Trani il 17 novembre 2014 fino all'espletamento delle nuove elezioni e vice presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani il 16 gennaio 2012 fino all'espletamento delle nuove elezioni.

Ha evidenziato di non essere, sulla base della normativa vigente, per nessuna delle due cariche titolare di «deleghe gestionali dirette» indicate all'articolo 1, comma 2, lettera *l*) in relazione all'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

In relazione alla legge n. 60 del 1953 ha segnalato che gli ordini non gestiscono servizi per conto dello Stato, né ricevono contributi.

Infine ha rilevato che le cariche ricoperte sono di natura elettiva e non di nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato.

Il senatore Mandelli ha dichiarato di essere presidente dell'Ordine dei Farmacisti delle province di Milano, Monza e Brianza eletto il 29 settembre 2014 fino all'espletamento di nuove elezioni e presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani eletto il 16 gennaio 2012 fino all'espletamento di nuove elezioni.

Ha sostanzialmente riportato le medesime argomentazioni del senatore D'Ambrosio Lettieri.

Il senatore Bianco ha dichiarato che, a far data dal 1° gennaio 2012, risulta eletto alla carica di Presidente dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri di Torino, carica per la quale è stata interrotta la corresponsione di indennità e gettoni di presenza dal 1° marzo 2013.

Inoltre, lo stesso senatore ha dichiarato che, a far data dal 30 marzo 2012, risulta eletto quale Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), carica per la

quale è cessata la corresponsione di ogni trattamento economico a partire dal 15 marzo 2013. Per effetto di disposizioni di legge, il senatore Bianco ha precisato altresì che, in qualità di Presidente *pro tempore* della suddetta Federazione, è componente di diritto del Consiglio superiore di sanità, Vice Presidente della Commissione nazionale ECM e componente con carattere consultivo e senza diritto di voto del Comitato nazionale di bioetica, funzioni dallo stesso delegate a far data dal marzo 2013 e non remunerate.

Si segnala altresì che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la delibera n. 1 del 9 gennaio scorso, ha stabilito che le cause d'incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all'interno di ordini professionali, devono essere accertate non dall'Autorità Anticorruzione, ma dalla Giunta delle elezioni di Senato e Camera.

Con successiva delibera n. 8 del 21 gennaio scorso – che sostituisce integralmente la citata delibera n. 1 – l'ANAC, con specifico riferimento ad un quesito posto dal Presidente dell'ordine dei farmacisti, rileva che occorre accertare la posizione ricoperta all'interno degli organi elettivi degli ordini professionali e, in particolare, se l'incarico di Presidente dell'ordine (dei farmacisti) comporti deleghe gestionali dirette. La stessa delibera n. 8 precisa altresì che l'accertamento e la contestazione delle incompatibilità tra le due cariche può avvenire o da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico amministrativo (secondo il procedimento dettato dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 39 del 2013 sul cui rispetto l'ANAC esercita la vigilanza) o da parte della Camera di appartenenza del parlamentare, alla quale è riservato il potere di accertamento e contestazione delle cause di incompatibilità previste dal citato decreto legislativo n. 39 o da altre leggi che riguardino la permanenza in carica di un parlamentare.

All'interno del Comitato – nel quale non sono maturate le condizioni per pervenire ad una proposta conclusiva – sono emerse due tesi: la prima, sostiene che, al di là di quanto di recente stabilito in tema di incompatibilità tra l'incarico di amministratore di ente pubblico e la carica di parlamentare dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2013, la norma principale sia rappresentata dall'articolo 2 della legge n. 60 del 1953 che fa riferimento, in tema di incompatibilità della carica di parlamentare, ad associazioni o enti che gestiscono servizi per conto dello Stato o della Pubblica Amministrazione. In tal senso, secondo questa tesi, gli ordini professionali ricadrebbero in tale nozione di enti in quanto gestiscono, ad esempio, le procedure di accesso agli albi professionali, nonché la tenuta degli stessi albi.

Di diverso avviso l'altra tesi, secondo la quale, invece, si nega che possa reputarsi incompatibile la carica di parlamentare con quella di presidente di un ordine o di un collegio professionale sia perché quest'ultima non rientrerebbe nella nozione di «amministratore di ente pubblico» prevista dal citato decreto legislativo n. 39 del 2013 sia perché l'ordine o collegio non gestisce alcun servizio per conto dello Stato e della Pubblica

Amministrazione. Inoltre, a sostegno di questa tesi, si pongono numerosi precedenti, maturati nella Giunta delle elezioni di entrambi i rami del Parlamento, volti a riconoscere la compatibilità tra la carica di parlamentare e quella di presidente di ordini o collegi professionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 4 febbraio 2015

Plenaria

241^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1232-B) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 20 gennaio, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (n. 134)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore COLLINA (*PD*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 20 gennaio. A tale riguardo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, rilevando che l'articolo 11 dispone la non applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, che recano una disciplina processuale speciale per le controversie sui licenziamenti inquadrati nelle fattispecie di cui all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970. Tale norma non appare pienamente conforme al criterio di delega, di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *c*), della legge n. 183 del 2014, il quale prevede esclusivamente la definizione di termini certi per l'impugnazione del licenziamento, che sono peraltro già stabiliti dalla disciplina vigente.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) illustra uno schema di osservazioni alternative, pubblicato in allegato. A suo avviso, la difformità tra il contenuto dello schema di decreto legislativo e i criteri di delega, stabiliti con l'articolo 1, comma 7, lettera *c*), della legge n. 183 del 2014, appare particolarmente ampia. Con il provvedimento in esame, infatti, piuttosto che istituire una nuova figura contrattuale, si modifica la disciplina della tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, prevedendo, all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro, una tutela economica crescente in base all'anzianità di servizio, in luogo della reintegrazione.

Inoltre, ritiene irragionevole l'estensione del nuovo sistema di tutela anche ai lavoratori assunti precedentemente all'entrata in vigore del decreto, qualora siano impiegati presso aziende che nel frattempo abbiano superato la soglia di 15 dipendenti. Tale previsione, a suo avviso, potrebbe determinare una disparità di trattamento, in caso di licenziamento collettivo, tra i lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del decreto, che sarebbero reintegrati, e quelli assunti successivamente, ai quali sarebbe riconosciuta solo un'indennità a titolo di risarcimento.

La PRESIDENTE chiede al relatore Collina se intenda accogliere alcune delle osservazioni formulate dal senatore Endrizzi.

Il relatore COLLINA (*PD*), pur comprendendo il rilievo delle questioni prospettate, ritiene che esse riguardino più propriamente aspetti di merito, da avanzare nella Commissione competente. Insiste, quindi, sull'originaria proposta di osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritiene opportuno rinviare la votazione sullo schema di osservazioni, per consentire una ulteriore riflessione sul tema.

La PRESIDENTE propone, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione di una Sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli (n. 139)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. Esame. Parere non ostativo)

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, illustra lo schema di decreto interministeriale in esame. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 136 del 2013, esso dispone l'istituzione di una sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo di Napoli, e del Gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate, presso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Il primo organismo opererà a supporto dell'attività del prefetto, che ne assicurerà il coordinamento, e sarà composto – in analogia con il modello di collaborazione istituzionale adottato per il Comitato grandi opere e le altre sezioni specializzate – dai rappresentanti delle amministrazioni a vario titolo coinvolte nell'attività di monitoraggio sulla trasparenza e legalità degli interventi di bonifica sulle aree inquinate. Il secondo organismo avrà compiti di tipo info-investigativo e agirà in stretto raccordo con la predetta sezione specializzata, anch'esso a supporto dell'attività del prefetto di Napoli.

Nel rispetto della clausola di invarianza di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 2-bis, ai componenti di tali organismi non saranno corrisposte indennità o emolumenti, fermo restando il diritto al rimborso delle sole spese sostenute per l'espletamento del mandato e, in particolare, per quelle legate alle eventuali trasferte per recarsi a Napoli. Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto i rimborsi per le spese di missione potranno essere agevolmente sostenuti dalle amministrazioni di appartenenza, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dalla relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(77) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEGORER. – *Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di ordinamento degli enti locali nella regione*

(1289) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA – *Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 77, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1289 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio.

Il relatore RUSSO (PD) riferisce sul disegno di legge costituzionale n. 1289, d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare.

Il provvedimento è volto a espungere dallo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il riferimento alle Province, consentendo così alla Regione di sopprimere tale livello ordinamentale e di definire un nuovo modello istituzionale regionale.

In particolare, l'articolo 2 del disegno di legge novella l'articolo 11 dello statuto speciale con la previsione della titolarità, riconosciuta esclusivamente ai Comuni, delle funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale. È demandata alla legge regionale la disciplina delle forme di esercizio associato delle funzioni comunali e sono assicurati dalla Regione adeguati finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite.

Con l'articolo 3 del disegno di legge sono apportate modifiche all'articolo 15 dello statuto speciale. Nel dettaglio, il requisito dell'età minima per l'eleggibilità al consiglio regionale è abbassato da 25 a 18 anni e sono soppressi dai casi di incompatibilità per l'ufficio di consigliere regionale quelli riferiti ai membri di un consiglio provinciale e ai sindaci dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

L'articolo 4, modificando l'articolo 27 dello statuto, riduce da 15.000 a 5.000 il numero minimo di elettori titolari dell'iniziativa legislativa regionale.

L'articolo 7 del disegno di legge costituzionale sostituisce l'articolo 59 dello statuto speciale, il quale, nella nuova formulazione, stabilisce che nella regione Friuli-Venezia Giulia gli enti locali obbligatori sono soltanto i Comuni, dotati di propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dallo statuto stesso.

All'articolo 9, infine, è fissato il regime transitorio fino alla soppressione delle Province con legge regionale.

Dopo aver rilevato che il contenuto della proposta, pur essendo più ampio, presenta elementi di sostanziale analogia con il disegno di legge costituzionale n. 77, propone che i due disegni di legge costituzionale siano trattati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene opportuno, prima di proseguire l'esame dei disegni di legge costituzionale, compiere un adeguato approfondimento, anche attraverso audizioni di esperti, per verificare gli effetti derivanti dall'attuazione della legge n. 56 del 2014. A suo avviso, infatti, stanno emergendo difficoltà soprattutto in relazione al ricollocamento dei dipendenti delle Province e al trasferimento delle competenze degli enti intermedi. Inoltre, non risulterebbero effettivamente conseguibili i risparmi di spesa inizialmente prospettati dal Governo. Pertanto, appare indispensabile effettuare un approfondimento, anche in ragione delle connessioni di quella legge con la riforma del Titolo V della Costituzione, attualmente all'esame della Camera dei deputati. Propone, in particolare, di convocare in audizione il presidente della Provincia di Udine, Pietro Fontanini.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) concorda con il senatore Calderoli. Ravvisa, infatti, l'esigenza di accertare l'attuale situazione amministrativa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, verificando al contempo gli effetti dell'attuazione della legge n. 56 del 2014, per una valutazione più consapevole dei disegni di legge costituzionale in esame. È auspicabile, infatti, che si proceda effettivamente alla soppressione dell'ente Provincia, evitando il surrettizio reinserimento di ulteriori livelli di governo, attraverso la creazione dell'area vasta.

Il senatore BRUNI (*FI-PdL XVII*) si associa alla richiesta di svolgere preventivamente un ciclo di audizioni. Ritiene infatti che, proprio in occasione dell'esame dei due disegni di legge costituzionale, volti a sopprimere le Province del Friuli-Venezia Giulia, sia ragionevole compiere un approfondimento per valutare quali difficoltà abbia determinato l'applicazione della legge n. 56 del 2014 in riferimento al riparto di funzioni tra Regioni e Comuni.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), ritenendo opportuno l'approfondimento richiesto dal senatore Calderoli, si associa alla richiesta di svolgere alcune audizioni prima di proseguire l'esame dei disegni di legge costituzionale.

Il senatore PEGORER (*PD*) sottolinea che il Friuli-Venezia Giulia è pienamente legittimato, nell'esercizio della propria autonomia speciale, a modificare l'assetto istituzionale della Regione, attraverso la soppressione

delle Province. Pertanto, le audizioni dovrebbero essere circoscritte ai soli rappresentanti di quella Regione.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene condivisibili le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di svolgere preliminarmente alcune audizioni, purché l'ambito dei soggetti da convocare sia concentrato. Sarà valutata successivamente l'opportunità di svolgere ulteriori audizioni.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea che la proposta normativa d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia non contempla l'istituzione della Città metropolitana, prevista invece sia dalla legge n. 56 del 2014, sia dal disegno di legge costituzionale n. 77, di iniziativa del senatore Pegorer. A suo avviso, Trieste sembra possedere i requisiti per svolgere le funzioni di Città metropolitana, avendo un territorio non ampio e omogeneo. Tuttavia, in tal caso sarebbe opportuno riequilibrare le funzioni e le attribuzioni riconosciute a Udine, Gorizia e Pordenone. A tale proposito, quindi, sarebbe opportuno audire i rappresentanti del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che al Friuli-Venezia Giulia è riconosciuta una potestà esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali. Pertanto, anche qualora la verifica dell'attuazione della legge n. 56 del 2014 abbia esito non positivo, sarebbe assolutamente improprio rallentare l'*iter* dei due disegni di legge costituzionale.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), pur riconoscendo l'esigenza di approfondire le questioni emerse a seguito dell'attuazione della legge n. 56 del 2014, esprime alcune perplessità in merito alla richiesta di svolgere un ciclo di audizioni prima di esaminare i disegni di legge costituzionale in titolo. A suo avviso, infatti, sarebbe improprio formulare valutazioni di merito su questioni di esclusiva competenza della Regione autonoma.

Il relatore RUSSO (*PD*) precisa che l'esigenza di un approfondimento sull'attuazione – peraltro ancora incompleta – delle disposizioni della legge n. 56 del 2014, con particolare riguardo a quelle relative alla organizzazione dell'area vasta, non dovrebbe incidere in alcun modo sulla facoltà, riconosciuta alla Regione Friuli-Venezia Giulia con legge costituzionale n. 2 del 1993, di disporre in materia di ordinamento degli enti locali. Auspica, pertanto, che le audizioni proposte non presuppongano la riapertura del dibattito sulla legge n. 56 del 2014.

Il sottosegretario BRESSA sottolinea che una verifica puntuale dell'attuazione della legge n. 56 potrebbe compiersi solo dopo il 30 giugno 2015, termine entro il quale dovranno essere approvati gli statuti delle Città metropolitane. Tuttavia, qualora la Commissione ritenga opportuno

effettuare una verifica prima di quella data, il Governo fornirà certamente la più ampia collaborazione.

L'accertamento richiesto, in ogni caso, non appare pertinente con la questione della soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia. A tale proposito, ricorda che il disegno di legge costituzionale n. 1289, approvato dal Consiglio regionale, modifica lo statuto della Regione, prevedendo una semplificazione dei livelli di governo locale. Ricorda, quindi, che il Consiglio regionale ha una competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, anche dal punto di vista finanziario. Peraltro, il testo d'iniziativa regionale ha contenuto sostanzialmente analogo a quello presentato dal senatore Pegorer, pur non prevedendo l'istituzione di un'area metropolitana, le cui funzioni sarebbero invece svolte da associazioni di Comuni.

La PRESIDENTE sottolinea che il Parlamento, nell'esercizio della propria funzione di controllo dell'operato del Governo, ha certamente il compito di verificare gli effetti dell'attuazione della legge n. 56 del 2014. Tuttavia, le tensioni che hanno contraddistinto il dibattito sulle norme che hanno modificato l'assetto istituzionale del Paese non dovrebbero riflettersi in alcun modo sul disegno di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, il quale – nell'esercizio della propria potestà legislativa – ha espresso l'intendimento di modificare lo statuto autonomo, sopprimendo l'ente provincia. Ricorda, peraltro, che tale disegno di legge costituzionale è assistito da un procedimento particolare: infatti, la legge n. 2 del 2001 ha espressamente sottratto le modifiche degli statuti speciali al *referendum* confermativo.

Conclude, invitando i Gruppi a formulare proposte di audizione funzionali esclusivamente alla discussione dei disegni di legge costituzionale di modifica dello statuto del Friuli-Venezia Giulia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO
DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 134**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, rilevando che l'articolo 11 dispone la non applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, che recano una disciplina processuale speciale per le controversie sui licenziamenti inquadrati nelle fattispecie di cui all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970. Tale norma non appare pienamente conforme al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014, il quale prevede esclusivamente la definizione di termini certi per l'impugnazione del licenziamento, che sono peraltro già stabiliti dalla disciplina vigente.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO
DAI SENATORI ENDRIZZI, CRIMI E MORRA
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 134**

La Commissione,

in sede d'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti,

premessi che:

– la disposizione di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, stabilisce la *«previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento»*;

– preliminarmente, è da sottolineare come già dal titolo risulti evidente la discrasia esistente tra la norma di delega e il contenuto dello schema di decreto in esame;

– se il titolo dello schema di decreto riprende infatti letteralmente il testo della citata disposizione di delega, il complesso normativo che emerge dalla lettura delle disposizioni in esso contenute appare non come l'istituzione di una nuova figura contrattuale caratterizzata appunto dalla durata a tempo indeterminato e dalla previsione di *«tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio»* ma come una mera revisione della disciplina della tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, peraltro assai peggiorativa rispetto alla normativa vigente;

– la disposizione di delega contiene dunque un riferimento di tipo soggettivo, relativo ai destinatari della nuova regolamentazione (individuati nei neoassunti), ed uno di tipo oggettivo, attinente all'introduzione delle nuove tutele in caso di vizio dell'atto di risoluzione del rapporto;

– nei confronti dei nuovi assunti, ai quali avrebbe dovuto trovare applicazione la tutela prevista dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, la linea fatta propria dal legislatore delegato, nella prosecuzione del cammino già avviato dalla legge n. 92 del 2012 (cosiddetta Legge Fornero), è diretta verso la progressiva eliminazione della reintegrazione, introducendo un sistema di tutela economica, crescente in base all'anzianità del lavoratore;

– a differenza di quanto operato nel 2012, però, il legislatore delegato ha inteso introdurre il nuovo sistema ponendo come discriminante, tra la nuova e la vecchia disciplina, non la data dell'intimato recesso, bensì quella dell'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, del lavoratore;

– questa scelta introduce una evidente disparità di trattamento tra i lavoratori, disparità che, diversamente da quanto accaduto fino ad ora, non dipende dalla consistenza numerica aziendale, dalla natura del datore di lavoro o dalla tipologia della prestazione, bensì da una condizione soggettiva del lavoratore, coincidente con la data di assunzione;

– di qui, come peraltro rilevato da vari studiosi della materia, inevitabili saranno le disparità di trattamento che verranno a determinarsi e, di conseguenza, le eccezioni di costituzionalità, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che saranno proposte dai giudici investiti sull'impugnazione dei licenziamenti;

– accadrà, infatti, che due licenziamenti, intimati nello stesso momento e nell'ambito della medesima unità produttiva, affetti dal medesimo vizio, saranno tutelati in base a due diversi regimi, a seconda che uno dei due lavoratori sia stato assunto prima o dopo l'entrata in vigore del decreto in esame,

considerato che:

– diversamente da quanto stabilito dalla disposizione di delega, il nuovo sistema di tutele, così come contenuto nel presente schema di decreto, non trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto;

– infatti, l'articolo 1 dello schema di decreto in esame ne prevede l'estensione anche nei confronti di quei lavoratori che, seppure assunti precedentemente all'entrata in vigore del decreto stesso, siano dipendenti di datori di lavoro che successivamente all'entrata in vigore del decreto, abbiano superato il requisito dimensionale, di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori;

– simile previsione sarebbe dettata, secondo il legislatore delegato, dall'intento, sotteso alla riforma, di incentivare le assunzioni evitando che l'eventuale superamento della soglia dei 15 dipendenti possa produrre l'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e quindi della relativa tutela reintegratoria;

– lo schema di decreto in esame, così concepito, eccede nettamente il dettato della delega, il cui ambito soggettivo non consente l'estensione della riforma ai lavoratori già in forza all'azienda;

– in tal modo, nei fatti, viene a determinarsi un sistema tripartito di tutela:

una tutela forte basata sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro che ne siano già destinatari al momento di entrata in vigore del decreto in esame;

una tutela mediana basata sul decreto in esame, che trova applicazione sia nei confronti dei lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo (dipendenti da datori di lavoro nei cui confronti avrebbe dovuto trovare applicazione l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori) sia nei confronti dei datori di lavoro che abbiano un numero di lavoratori eccedenti il numero di 15 a seguito delle assunzioni avvenute successivamente all'entrata in vigore del decreto;

una tutela debole basata sull'articolo 8, L. n. 604/1966, sul cui contenuto è intervenuto l'articolo 9 dello schema di decreto in esame;

– l'evidenziato eccesso di delega, però, caratterizza lo schema di decreto in esame anche in altri ambiti e, precisamente, laddove esso:

ha inteso intervenire sul sistema di tutela esclusivamente obbligatoria, di cui all'articolo 8 della legge n. 604 del 1966 (articolo 9, comma 1);

ha ritenuto di applicare il nuovo sistema di tutele «*Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto ...*» (articolo 9, comma 2);

– relativamente a tali aspetti, non risulta chiaro se l'innovazione riguardi solamente i nuovi assunti o se, invece, l'apparato sanzionatorio sia applicabile a tutti i lavoratori destinatari di quell'ambito di tutela;

– occorre notare, sul punto, che il riferimento alle Piccole Imprese ed alle Organizzazioni di Tendenza non è contenuto nell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, relativo all'ambito soggettivo di applicazione, bensì nell'articolo 9, costituendo, pertanto, norma a se stante, apparentemente svincolata dalla sfera soggettiva di applicabilità del decreto (riservata ad i nuovi assunti);

– affinché il nuovo regime sanzionatorio possa essere ritenuto conforme alla disposizione di delega è necessario che il suo ambito di applicazione sia limitato, comunque, ai nuovi assunti (successivamente all'entrata in vigore del decreto), i quali, secondo la disposizione di delega, devono essere ritenuti gli unici destinatari della riforma. Diversamente, il testo potrebbe essere passibile di una eccezione di incostituzionalità per violazione dell'articolo 76 della Costituzione, dato che per alcuni versi, il decreto finisce per determinare effetti diametralmente opposti a quelli voluti dalla legge delega;

– alquanto discutibile, in quanto escluso dalla legge delega, appare la disposizione del decreto in esame riservata ai datori di lavoro con meno di 15 dipendenti, un numero tale da escludere l'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, destinatari, pertanto, del regime sanzionatorio di cui all'articolo 8 della legge n. 604 del 1966;

– ai sensi di questa norma al lavoratore, in conseguenza del licenziamento illegittimo, è riconosciuto il diritto alla riassunzione o, in alternativa (a scelta del datore di lavoro), al risarcimento del danno che, nella quantificazione ordinaria, è compreso fra 2,5 a 6 mensilità;

– l'articolo 9 dello schema di decreto in esame prevede che i licenziamenti intimati dai predetti datori di lavoro, qualora dichiarati illegittimi, possano essere tutelati con il riconoscimento di una indennità, dimezzata rispetto a quella contemplata dagli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, del decreto stesso ed in ogni caso non superiore a sei mensilità;

– l'impatto dell'innovazione (indipendentemente dai soggetti che ne saranno considerati i destinatari) riguarda due aspetti:

1) le modalità di determinazione del risarcimento del danno. In base alla riforma, l'entità del risarcimento del danno potrà oscillare tra una e sei mensilità e, pertanto, il minimale di tutela sarà inferiore rispetto all'attuale sistema.

Una mensilità sarà l'ammontare minimo dell'indennità spettante in ipotesi di violazione connessa alla forma ed al procedimento presupposto del licenziamento (di cui all'articolo 2, legge n. 604 del 1966 ed all'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori), dal momento che, in simili ipotesi, l'ordinaria entità del risarcimento, così come previsto dall'articolo 4 dello schema di decreto in esame, ammonta a due mensilità.

Due mensilità, invece, costituiranno l'entità minima dell'indennità dovuta in caso di illegittimo licenziamento (l'articolo 3 dello schema di decreto in esame ne stabilisce infatti quattro).

In ogni caso, la base indennitaria è fissata a 0,5 mensilità, per ogni anno di anzianità, per le violazioni formali e ad una mensilità, per ogni anno di anzianità, negli altri casi di illegittimità del licenziamento.

Il nuovo impianto sanzionatorio pone un dubbio interpretativo rispetto alla possibile applicazione della maggiorazione indennitaria, prevista dall'ultimo capoverso dell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966, ai sensi del quale *«La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro»*.

Da un lato, infatti, si può ritenere che la limitazione, nel massimo, dell'indennità, così come voluta dal decreto in commento, costituisca una nuova definizione dell'entità del risarcimento conseguente all'illegittimo licenziamento. Dall'altro, invece, si può interpretare il suddetto limite alla stregua di quanto già disposto dall'articolo 8 della legge n. 604 del 1966 e, cioè che il numero di sei mensilità rappresenti la tutela massima ordinaria, derogata in presenza di particolari condizioni soggettive del lavoratore (l'anzianità lavorativa) e della consistenza numerica dell'azienda.

In questo senso, pertanto, l'assenza di una esplicita abrogazione della disciplina contenuta nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966, porta a ritenere che la maggiorazione ivi contemplata venga a porsi come disciplina speciale derogatoria di quella ordinaria e, pertanto, non investita dalla modifica in commento.

Diversamente, anche sul punto, rilevanti appaiono i dubbi di costituzionalità dello schema di decreto in esame. La delega, infatti, non ha ad oggetto una rideterminazione della indennità in sede di regime obbligatorio di tutela;

2) la tutela rispetto ai licenziamenti considerati inefficaci. Ai sensi dello schema di decreto in esame, la violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 (come già previsto attualmente dall'articolo 18, comma 6, dello Statuto dei lavoratori), costituisce una ipotesi di inefficacia-illegittimità, sanzionata, come tale, con il riconoscimento di una indennità che, come detto, nell'ipotesi in esame non può superare, il predetto massimo di sei mensilità.

Simile regime sanzionatorio rappresenta una svolta strutturale rispetto al passato, in quanto riduce a mera illegittimità un vizio incidente sulla stessa esistenza dell'atto risolutivo del rapporto, atto che, per la norma di riferimento (l'articolo 2, comma 2, legge n. 604 del 1966), doveva qualificarsi come *tamquam non esset*.

L'omessa comunicazione dei motivi era equiparata ad un licenziamento intimato in forma verbale e, come tale incideva sulla idoneità dell'atto alla risoluzione del rapporto di lavoro. La conseguente inefficacia del provvedimento comportava il diritto del lavoratore al ripristino del rapporto di lavoro in base alle ordinarie regole dell'inadempimento civile.

La riforma del 2012, però, ha riguardato solamente l'ambito della cosiddetta «tutela reale», riferendosi solamente ai soggetti destinatari del regime di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

A seguito di quella riforma, pertanto, si è creato un effetto paradossale, in base al quale, la sanzione dell'inefficacia-inesistenza dell'atto, dovuta all'omessa comunicazione dei motivi del recesso, ha continuato a trovare applicazione nei confronti dei rapporti assistiti dalla tutela obbligatoria (di cui all'articolo 8, legge n. 604 del 1966).

Lo schema di decreto in esame, seppure, come già rilevato, applicabile ai neo assunti, interviene su questa discrasia del sistema, equiparando gli effetti del vizio formale in ogni contesto aziendale (anche se la discrasia permane per i lavoratori esclusi dalla riforma, cioè per coloro che al momento dell'entrata in vigore del decreto siano già lavoratori dipendenti presso datori di lavoro estranei all'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori).

L'articolo 9 dello schema di decreto in esame, nel quantificare le spettanze indennitarie potenzialmente fruibili dai dipendenti delle cosiddette «piccole imprese», menziona espressamente l'articolo 6, comma 1, del medesimo schema di decreto, il quale ha ad oggetto l'«offerta di conciliazione» che, pertanto, risulta applicabile nei confronti di tutti i licenziamenti nei cui confronti troverà applicazione la riforma in esame (esclusi, pertanto, quelli che restano assoggetti alle tutele dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e quelli destinatari del regime di cui all'articolo 8 della legge n. 604 del 1966),

considerato inoltre che:

– ulteriore elemento di novità, per i licenziamenti, riguarda il tentativo di ridurre al minimo, sino ad eliminarla nei fatti, la possibilità di reintegrare il lavoratore licenziato in mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo;

– l'articolo 3 dello schema di decreto in esame recita: «*Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria...*»;

– in base alla disposizione citata, soltanto nel caso in cui, in giudizio, venga direttamente dimostrato che il fatto materiale addebitato al lavoratore, tanto grave da giustificare il licenziamento, in realtà non sussiste, quest'ultimo potrà essere reintegrato, altrimenti egli avrà diritto solo al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro, e non superiore a ventiquattro mensilità;

– tale disposizione presenta evidenti profili di illegittimità costituzionale;

– anzitutto appare necessario precisare cosa intenda il legislatore delegato quando stabilisce che «*l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore*» debba essere «*direttamente dimostrata*». Non si comprende infatti cosa possa avvenire nel caso in cui nel corso del processo si pervenga «indirettamente» a dimostrare che il fatto contestato non sussiste;

– che nell'ordinamento italiano esistono le prove dirette e quelle indirette, le prime idonee a dimostrare immediatamente un fatto senza alcuna operazione logica, le seconde, viceversa, sono gli indizi, sulla base dei quali opera la «presunzione semplice». L'articolo 2727 del codice civile dispone che «*le presunzioni sono le conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto*» che si aggiungono all'interpretazione degli indizi come presunzioni «*gravi, precise e concordanti*» ex articolo 2729 del codice civile;

– ulteriore problema è costituito dalla impossibilità per il giudice di una valutazione secondo equità, in ordine alla sproporzione del licenziamento rispetto ad altre sanzioni conservative quali il richiamo, la multa o la sospensione;

– la «proporzionalità» delle sanzioni, infatti, è un principio direttamente desumibile dall'articolo 2106 del codice civile per cui l'applicazione delle sanzioni disciplinari deve avvenire «*secondo la gravità dell'infrazione*»;

– volendo applicare letteralmente la disposizione di cui allo schema di decreto in esame, sembrerebbe non aver diritto alla reintegrazione, ad esempio, il lavoratore cui verrà contestato il ritardo sul luogo di lavoro anche di solo un minuto. Infatti, sebbene la sanzione sia evidentemente sproporzionata rispetto all'addebito, il giudice non potrà applicare il principio, costituzionalmente orientato, dell'equità e proporzione, ma, accertato il ritardo, potrà, al massimo, condannare il datore di lavoro al pagamento dell'indennità;

– in tal modo, tuttavia, la sanzione risulterà arbitraria e irragionevole;

– la disposizione in esame, ignora come, almeno nei licenziamenti per giusta causa, il fatto materiale imputabile di per sé, non giustifichi il recesso, ma vada analizzato ed interpretato alla luce di criteri soggettivi ed oggettivi che devono accertare l'irrimediabile frattura del vincolo fiduciario tra lavoratore e datore;

– in particolare, come ha recentemente ricordato la Suprema Corte di Cassazione (s. n. 1459 del 2011), ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento per giusta causa, è necessario accertare se, in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso fra le parti, ed alla qualità ed al grado di fiducia che il rapporto comporta, la specifica mancanza risulti oggettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, così da far venir meno, la fiducia che il datore ripone nel proprio dipendente, senza che possa assumere rilievo l'assenza o la modesta entità del danno patrimoniale subito dal datore;

– l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero di un comportamento tale che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro;

– l'ambito di applicazione della reintegrazione, peraltro, viene ulteriormente ristretto, non potendo applicarsi nel caso della cosiddetta sproporzionalità qualificata, integrata nell'ipotesi in cui, per il medesimo fatto, il contratto collettivo preveda una sanzione disciplinare solamente conservativa. L'attuale formulazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori stabilisce che, qualora il fatto contestato e posto alla base del licenziamento sussista, ma il CCNL di categoria preveda sanzioni di tipo conservativo, il datore di lavoro debba reintegrare il dipendente,

considerato infine che:

– l'articolo 10 dello schema di decreto in esame disciplina le conseguenze del licenziamento collettivo illegittimo, nel senso di una riduzione dell'area della tutela reale e, contemporaneamente, di un ampliamento dell'area della tutela obbligatoria;

– in particolare, la disposizione prevede l'applicazione della tutela reale nel solo caso in cui il licenziamento sia stato intimato senza l'osservanza della forma scritta e l'applicazione della tutela obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 1, nel caso di violazione delle disposizioni relative alla procedura sindacale e ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare;

– per quanto riguarda tale previsione, è alquanto dubbio che l'espressione «licenziamenti economici», contenuta nella disposizione di delega, possa ritenersi riferibile anche i licenziamenti collettivi. Si è dunque in presenza di un chiaro eccesso di delega che configura una violazione dell'articolo 76 della Costituzione;

– peraltro, deve considerarsi che, nel corso della discussione svolta in ambito parlamentare in occasione dell'approvazione della legge delega, si è sempre considerato che l'esclusione, per i lavoratori assunti con il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, dell'applicazione di sanzioni di tipo conservativo per i licenziamenti economici, si riferisse alle sole fattispecie relative a licenziamenti individuali, non essendo in discussione la disciplina dei licenziamenti collettivi di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

– anche al di là di tali considerazioni, appare tuttavia come l'effetto delle nuove disposizioni sia tutt'altro che ragionevole rischiando, al contrario, di determinare disparità di trattamento e situazioni di difficile gestione: in un'azienda con più di 15 dipendenti che effettui licenziamenti collettivi che riguardino tanto lavoratori già in servizio quanto lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore del decreto in esame, in caso di mancato rispetto dei criteri di scelta previsti dalla legge 223/91, si creerebbe la paradossale situazione per la quale i vecchi assunti sarebbero reintegrati, mentre ai nuovi assunti sarebbe riconosciuta solo una tutela indennitaria,

esprime parere contrario.

Sottocommissione per i pareri**85^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 15,35.

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore MIGLIAVACCA (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Sull'emendamento 2.10 e sugli identici emendamenti propone 2.11 e 2.12 propone di formulare un parere non ostativo, rilevando che la disposizione, nel prevedere un obbligo a carico della Regione come conseguenza diretta del rapporto di valutazione del danno sanitario, appare lesiva dell'autonomia ad essa costituzionalmente riconosciuta.

Propone di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(1552) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1601) Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1605) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1559) Mauro Maria MARINO ed altri. – Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria

(Parere alla 6^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 1.20 del relatore ed i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo. Propone, quindi, di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,45.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 4 febbraio 2015

Plenaria

177^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto (n. 130)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, lettera m), e 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CUCCA (PD) presenta uno schema di parere favorevole con condizioni ed osservazioni al provvedimento del Governo in titolo, mentre il senatore BUCCARELLA (M5S) presenta uno schema di parere contrario.

Entrambe le proposte sono pubblicate in allegato al resoconto di seduta.

Prende quindi la parola il presidente PALMA ritenendo opportuno effettuare alcune precisazioni sul contenuto del provvedimento in titolo, rispetto ad alcune imprecisioni che si sono diffuse sull'argomento nel dibattito pubblico.

A tale riguardo sottolinea che l'atto del Governo non determina in alcun modo una depenalizzazione in senso proprio. Il nuovo istituto che si vuole introdurre, infatti, ha come obiettivo principale la riduzione del

contenzioso penale, con conseguente minor dispendio di tempi e risorse, rispetto a fatti bagatellari, non abituali e che hanno determinato un'offesa particolarmente tenue del bene protetto. Come chiaramente previsto dai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, lett. *m*) della legge delega n. 67 del 2014, l'esclusione della punibilità è condizionata al ricorrere di due requisiti: la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. È chiaro quindi che dall'ambito di applicazione del provvedimento debbano essere escluse tutte le condotte illecite caratterizzate dalla abitualità del comportamento – anche in presenza della particolare tenuità dell'offesa – ovvero i cui effetti comportano l'azzeramento del bene protetto, anche in presenza di condotte occasionali. Da ciò ne discende l'esclusione di reati quali l'uccisione o il maltrattamento degli animali la cui fattispecie legale costitutiva si caratterizza o per la abitualità del comportamento (come nel caso dei maltrattamenti) o per la conculcazione grave ed irrimediabile del bene della vita (come nel caso dell'uccisione).

Il Presidente solleva poi perplessità su alcuni punti della relazione illustrativa, poi trasfusi nel provvedimento, che paiono porsi in contrasto con i principi e criteri direttivi della legge delega. Al comma 2 del nuovo articolo 131-*bis*, del codice penale, così come introdotto dall'art. 1, comma 2, dell'atto del Governo, ai fini della determinazione della pena detentiva, si fa riferimento ad alcune specifiche circostanze del reato per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale, mentre non appare corretto operare una siffatta differenziazione tra circostanze aggravanti, tanto più che – nel silenzio del legislatore delegante sul punto – ragioni sistematiche concorrono a ritenere che si voglia escludere la rilevanza di circostanze di qualsiasi genere in ordine alla determinazione dei limiti di pena entro i quali definire l'ambito di applicazione del nuovo istituto.

In secondo luogo, occorre considerare che al comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento si fa riferimento alla tenuità del «fatto» anziché, come invece era previsto dalla legge delega, alla tenuità dell'«offesa», che invece costituisce una fattispecie ordinamentale diversa e più ristretta.

In terzo luogo, appare opportuno espungere – al nuovo art. 131-*bis*, comma 1, c.p. – il riferimento alle modalità della condotta ed all'esiguità del danno o del pericolo, in quanto tali indicazioni non sono contenute nella legge di delega nella quale, come detto, l'esclusione della punibilità è incentrata esclusivamente sui due requisiti della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento.

Il senatore LUMIA (*PD*), condividendo le osservazioni del presidente Palma, tiene a precisare – anche a nome del gruppo parlamentare del *PD* – che l'istituto dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto che si vuole introdurre non costituisce in alcun modo una forma di depenalizzazione. Ribadisce che il riferimento alla non abitualità del comportamento – contenuto sia nella legge delega che nello schema di decreto legislativo – esclude le condotte illecite plurime, abituali e reiterate. Sot-

tolinea infine l'opportunità di aggiungere – nella proposta di parere avanzata dal relatore – alcuni criteri di valutazione della modalità della condotta al fine di specificare ulteriormente gli indici di valutazione della tenuità del fatto di cui al nuovo art. 131-*bis*, del codice penale, quali: l'aver agito per motivi abietti o futili, l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà o in violazione del sentimento di pietà per gli animali o in condizioni di minorata difesa della persona offesa anche in riferimento all'età.

Interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) esprimendo perplessità sull'inserimento di una previsione espressa relativa a singole fattispecie delittuose in quanto appare chiaro – anche alla luce delle osservazioni svolte in premessa dal presidente Palma – che il reato di maltrattamento degli animali non rientra nel perimetro applicativo del nuovo istituto. Ritiene invece opportuno espungere – all'articolo 2, comma 1, lett. *b*) del provvedimento – le parole «che abbia dichiarato di voler essere informata ai sensi dell'articolo 408, comma 2,» al fine di consentire che la persona offesa venga sempre informata dal pubblico ministero, qualora l'archiviazione sia richiesta per particolare tenuità del fatto.

Il presidente PALMA, ribadendo i concetti precedentemente espressi, dichiara la propria contrarietà all'inserimento di ulteriori precisazioni agli indici di valutazione della tenuità del fatto, riferite a circostanze aggravanti già previste in via ordinaria dal codice di rito, anche perché tali indicazioni non sono previste dalla legge di delega.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) ritiene di estrema importanza che non vengano inseriti nel parere elementi che risultino in contrasto con lo svolgimento delle ordinarie attività poste in essere nell'ambito dell'allevamento degli animali.

La senatrice CIRINNÀ (*PD*) respinge qualsiasi tentativo volto a banalizzare la gravità delle condotte illecite di maltrattamento degli animali, aderendo alla proposta del senatore Lumia, che recepisce una indicazione contenuta nel parere approvato dalla Commissione giustizia della Camera nella seduta del 3 febbraio.

Il Relatore, pur dichiarandosi disponibile ad apportare le correzioni richieste, rileva che tali elementi sono già chiaramente desumibili dallo schema di parere proposto e che l'inserimento di ulteriori precisazioni agli indici di valutazione della tenuità del fatto rischia di essere ultroneo anche alla luce dei criteri e principi direttivi contenuti nella legge delega.

Il senatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) concorda con le osservazioni svolte dal relatore.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*), preannunciando il proprio voto contrario sul provvedimento in titolo, anche a nome del gruppo parlamentare Lega Nord, intende svolgere alcune osservazioni.

In via principale, propone che l'ambito di applicazione del provvedimento vada limitato alle sole condotte di reato per i quali è prevista la sola pena pecuniaria, al fine di assicurare una maggiore conformità con i criteri direttivi di cui alla legge delega.

In subordine, ritiene opportuno che almeno alcune fattispecie di maggior allarme sociale (tra cui, a titolo meramente esemplificativo, il reato di corruzione per atti d'ufficio di cui all'art. 318 c.p. o il reato di detenzione di materiale pornografico minorile previsto e punito all'articolo 600-*quater* codice penale) vengano *expressis verbis* escluse dall'ambito applicativo del provvedimento. Sarebbe inoltre opportuno specificare che il comportamento risulta abituale quando vi sia stata già un'altra iscrizione che ha dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-*bis* del codice penale. Infine, si propone – al fine di non incorrere in eccesso di delega – di modificare il dettato dell'articolo 131-*bis* codice penale, nel senso di prevedere solo (ed unicamente) i reati puniti con pena detentiva (non superiori nel massimo a cinque anni) oppure quelli puniti con la sola pena pecuniaria, e quindi escludendo i reati puniti con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria.

Al termine del dibattito, il presidente PALMA propone di dar conto nelle premesse dello schema di parere dei rilievi sollevati sul maltrattamento degli animali. Propone altresì di inserire come condizione la proposta del senatore Caliendo di cui all'articolo 2, lettera b) dello schema in esame. Propone poi di richiedere, al nuovo articolo 131-*bis* del codice penale – come introdotto dall'articolo 1 del provvedimento – la soppressione pura e semplice del secondo comma e, infine, che i rilievi relativi al tema della rinunciabilità siano formulati come osservazione e non come condizione.

Il relatore CUCCA (*PD*) accetta le proposte del Presidente e riformula lo schema di parere proposto che, previa verifica del numero legale, viene posto ai voti e approvato dalla Commissione, dopo che la senatrice CIRINNÀ (*PD*) e la senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) hanno dichiarato il proprio voto contrario.

Tale parere è quindi pubblicato in allegato al resoconto.

La votazione sullo schema di parere alternativo proposto dal senatore Buccarella è conseguentemente preclusa.

IN SEDE REFERENTE

(19) GRASSO ed altri. – *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

(657) LUMIA ed altri. – Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

(711) DE CRISTOFARO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

(846) AIROLA ed altri. – Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

(847) CAPPELLETTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(868) BUCCARELLA ed altri. – Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) chiede un breve differimento dell'esame al fine di poter completare la predisposizione dei pareri sugli emendamenti.

Si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i subemendamenti agli emendamenti del Governo, che vengono pubblicati in allegato al resoconto di seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 130

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in esame,

premessò

che l'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge n. 67 del 2014 delega il Governo ad escludere «la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale»;

che l'articolo 1, comma 2, della medesima legge n. 67 del 2014 delega in via ulteriore il governo, nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 dello stesso articolo, ad emanare altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti;

che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame introduce nel codice penale il nuovo articolo 131-*bis* il quale stabilisce che, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale;

che l'ambito di applicazione della nuova causa di esclusione della punibilità risulta adeguatamente determinato dal requisito della particolare tenuità dell'offesa – nozione specificamente utilizzata dalla previsione di delega, che è diversa e più ristretta rispetto a quella di tenuità del fatto – restando chiaramente escluse dall'ambito di applicazione della previsione in esame le condotte che determinano la distruzione del bene protetto dalla disposizione incriminatrice di volta in volta considerata ovvero comportano una compromissione parziale anche non grave di tale bene, fatti salvi appunto i casi in cui tale compromissione risulti non solo tenue ma di «particolare tenuità»;

che il predetto ambito di applicazione risulta ulteriormente determinato dal requisito della non abitualità del comportamento, così restando esclusi i reati abituali (per esempio: maltrattamenti) anche in presenza della particolare tenuità dell'offesa, ;

che sulla base di tali premesse – e attesa anche l'esperienza che di analoghi istituti si è avuta nel processo minorile e nel processo davanti al

giudice di pace – deve escludersi che l’operatività dell’istituto in questione possa avere ricadute problematiche sia sul versante della prevenzione generale, sia su quello della prevenzione speciale;

che, pertanto, appare inopportuno e fuorviante il riferirsi al nuovo istituto come ad una forma di «depenalizzazione in concreto», essendo invece lo stesso coerente attuazione del principio di proporzionalità in quanto diretto ad evitare per fatti bagatellari non abituali, e che hanno determinato un’offesa particolarmente tenue del bene protetto, le lungaggini e il dispendio di risorse di un processo penale;

rilevato

che la formulazione della previsione di delega di cui alla citata lettera m) non contiene alcun riferimento alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo;

che conseguentemente il riferimento alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo presente nella formulazione del primo comma del nuovo articolo 131-*bis* del codice penale potrebbe risultare di problematica compatibilità con la previsione di delega citata, nella quale l’esclusione della punibilità è incentrata esclusivamente sui due requisiti della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento;

considerato

che il secondo comma del nuovo articolo 131-*bis* del codice penale prevede che, ai fini della determinazione della pena detentiva, non si tiene conto delle circostanze del reato, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale;

che, peraltro, le precedenti lettere *b)*, *c)* e *g)* del comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 67 del 2014 – nel determinare i limiti di pena entro i quali il legislatore delegato avrebbe dovuto provvedere all’introduzione delle pene detentive non carcerarie della reclusione e dell’arresto domiciliari – fanno espressamente rinvio all’articolo 278 del codice di procedura penale, ai sensi del quale – per la determinazione della pena ai fini dell’applicazione delle misure cautelari – «si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al n. 5) dell’articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall’articolo 62, n. 4) del codice penale, nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.»;

che, da quanto procede, potrebbe ritenersi, sul piano interpretativo, che – laddove la delega ha inteso attribuire rilievo, ai fini della determinazione di limiti di pena dalla medesima previsti, agli effetti derivanti dall’applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti – ciò è avvenuto in modo espresso e che quindi il silenzio sul punto, nella parte della delega

relativa all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, dovrebbe intendersi nel senso che – agli effetti della medesima – il legislatore delegante ha inteso escludere che circostanze di qualsiasi genere possano aver rilievo in ordine alla determinazione dei limiti di pena entro i quali risulterà definito l'ambito di applicazione del nuovo istituto, preferendo in questo caso il rinvio ai soli limiti edittali;

che tale conclusione appare ulteriormente avvalorata dalla circostanza che la previsione di delega non contiene alcun riferimento alla disciplina del concorso eterogeneo di circostanze né nel senso di ammettere, limitare o escludere il giudizio di comparazione di cui all'articolo 69 del codice penale (sul modello di precedenti normativi quali la formulazione dell'articolo 157 del codice penale anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 251 del 2005 ovvero la medesima formulazione come risultante per effetto di tali modifiche), né nel senso di escludere il rilievo delle circostanze attenuanti (sul modello, ad esempio, della formulazione dell'articolo 4 del codice di procedura penale);

considerato inoltre

che lo schema di decreto legislativo in esame non contiene alcuna previsione in tema di rinuncia da parte dell'imputato all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

che, nonostante il silenzio sul punto della previsione di delega di cui alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 67 del 2014, un intervento del legislatore sul punto parrebbe rientrare senz'altro nella delega al coordinamento contenuta nel comma 2 del predetto articolo 1;

che in tal senso depongono le considerazioni relative alla tutela del diritto di difesa svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 1971 in tema di rinuncia all'amnistia (punto 8 del Considerato in diritto) e nella sentenza n. 275 del 1990 in tema di rinuncia alla prescrizione (punti 2 e 3 del Considerato in diritto), considerazioni che appaiono sostanzialmente riferibili anche alla nuova causa di esclusione della punibilità;

rilevato inoltre

che, sotto un profilo più generale, il legislatore delegato, nello schema in esame ha scelto di non effettuare alcun intervento di coordinamento sulle previsioni vigenti che hanno ad oggetto analoghe clausole di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

che le previsioni vigenti alle quali si fa riferimento sono peraltro ricordate nella relazione di accompagnamento dello schema in esame e si tratta, in particolare, dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000 – relativo ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace – e dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

che, se la previsione di cui al citato articolo 27 non sembra presentare particolari problemi di coordinamento, in quanto le sue specificità

sono strettamente correlate con le finalità proprie del processo a carico di imputati minorenni, a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi per quanto concerne il citato articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000. In particolare, il rilievo attribuito dal predetto articolo 34 all'interesse della persona offesa e alla volontà dell'imputato finirebbero per rendere più limitata l'operatività della causa di esclusione della punibilità nei riguardi di fatti aventi minore gravità rispetto a quelli rientranti nell'ambito oggetto della previsione di cui al nuovo articolo 131-*bis* del codice penale, un esito questo che potrebbe avere implicazioni problematiche sotto il profilo della sua compatibilità con il principio di ragionevolezza;

formula parere non ostativo con le seguenti condizioni:

a) al nuovo articolo 131-*bis* del codice penale – come introdotto dall'articolo 1 dello schema in esame – dalla formulazione del primo comma del nuovo articolo 131-*bis* del codice penale sia espunto il riferimento alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo;

b) al nuovo articolo 131-*bis* del codice penale – come introdotto dall'articolo 1 dello schema in esame – il secondo comma sia riformulato nel senso di prevedere che, ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma, non si tiene conto in ogni caso delle circostanze;

c) al nuovo articolo 131-*bis* del codice penale – come introdotto dall'articolo 1 dello schema in esame – sia aggiunto un ulteriore terzo comma volto a prevedere in modo espresso la rinunciabilità da parte dell'imputato dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

e con le seguenti osservazioni:

a) il Governo valuti l'opportunità di sostituire nel comma 1 dell'articolo 1 e nella rubrica del nuovo articolo 131-*bis* del codice penale la parola «fatto» con la parola «offesa»;

b) il Governo valuti l'opportunità di coordinare la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, in riferimento ai reati del giudice di pace, con la disciplina prevista dal provvedimento in esame.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 130**

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso

che l'articolo 1, comma 1, lettera *m*), della legge n. 67 del 2014 delega il Governo ad escludere «la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale»;

che l'articolo 1, comma 2, della medesima legge n. 67 del 2014 delega in via ulteriore il governo, nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 dello stesso articolo, ad emanare altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti;

che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame introduce nel codice penale il nuovo articolo 131-*bis* il quale stabilisce che, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale;

che l'ambito di applicazione della nuova causa di esclusione della punibilità risulta adeguatamente determinato dal requisito della particolare tenuità dell'offesa – nozione specificamente utilizzata dalla previsione di delega, che è diversa e più ristretta rispetto a quella di tenuità del fatto – restando chiaramente escluse dall'ambito di applicazione della previsione in esame le condotte che determinano la distruzione del bene protetto dalla disposizione incriminatrice di volta in volta considerata (ad esempio, uccisione di animali nei casi previsti dall'articolo 544-*bis* del codice penale) ovvero comportano una compromissione parziale anche non grave di tale bene, fatti salvi appunto i casi in cui tale compromissione risulti non solo tenue ma di «particolare tenuità»;

che il predetto ambito di applicazione risulta ulteriormente determinato dal requisito della non abitualità del comportamento, così restando esclusi i reati abituali (per esempio: maltrattamenti) anche in presenza della particolare tenuità dell'offesa, ;

che sulla base di tali premesse – e attesa anche l'esperienza che di analoghi istituti si è avuta nel processo minorile e nel processo davanti al giudice di pace – deve escludersi che l'operatività dell'istituto in questione possa avere ricadute problematiche sia sul versante della prevenzione generale, sia su quello della prevenzione speciale, apparendo del tutto infondate le polemiche sollevate nel paese in relazione all'effettiva portata dell'innovazione che verrebbe introdotta con lo schema di decreto legislativo in esame;

che, pertanto, appare inopportuno e fuorviante il riferirsi al nuovo istituto come ad una forma di «depenalizzazione in concreto», essendo invece lo stesso coerente attuazione del principio di proporzionalità in quanto diretto ad evitare per fatti bagatellari non abituali, e che hanno determinato un'offesa particolarmente tenue del bene protetto, le lungaggini e il dispendio di risorse di un processo penale;

rilevato

che la formulazione della previsione di delega di cui alla citata lettera m) non contiene alcun riferimento alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo;

che conseguentemente il riferimento alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo presente nella formulazione del primo comma del nuovo articolo 131-*bis* del codice penale potrebbe risultare di problematica compatibilità con la previsione di delega citata, nella quale l'esclusione della punibilità è incentrata esclusivamente sui due requisiti della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento;

considerato

che il secondo comma del nuovo articolo 131-*bis* del codice penale prevede che, ai fini della determinazione della pena detentiva, non si tiene conto delle circostanze del reato, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale;

che, peraltro, le precedenti lettere b), c) e g) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 67 del 2014 – nel determinare i limiti di pena entro i quali il legislatore delegato avrebbe dovuto provvedere all'introduzione delle pene detentive non carcerarie della reclusione e dell'arresto domiciliari – fanno espressamente rinvio all'articolo 278 del codice di procedura penale, ai sensi del quale – per la determinazione della pena ai fini dell'applicazione delle misure cautelari – «si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al n. 5) dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4) del codice penale, nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.»;

che, da quanto procede, potrebbe ritenersi, sul piano interpretativo, che – laddove la delega ha inteso attribuire rilievo, ai fini della determinazione di limiti di pena dalla medesima previsti, agli effetti derivanti dall'applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti – ciò è avvenuto in modo espresso e che quindi il silenzio sul punto, nella parte della delega relativa all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, dovrebbe intendersi nel senso che – agli effetti della medesima – il legislatore delegante ha inteso escludere che circostanze di qualsiasi genere possano aver rilievo in ordine alla determinazione dei limiti di pena entro i quali risulterà definito l'ambito di applicazione del nuovo istituto, preferendo in questo caso il rinvio ai soli limiti edittali;

che tale conclusione appare ulteriormente avvalorata dalla circostanza che la previsione di delega non contiene alcun riferimento alla disciplina del concorso eterogeneo di circostanze né nel senso di ammettere, limitare o escludere il giudizio di comparazione di cui all'articolo 69 del codice penale (sul modello di precedenti normativi quali la formulazione dell'articolo 157 del codice penale anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 251 del 2005 ovvero la medesima formulazione come risultante per effetto di tali modifiche), né nel senso di escludere il rilievo delle circostanze attenuanti (sul modello, ad esempio, della formulazione dell'articolo 4 del codice di procedura penale);

considerato inoltre

che lo schema di decreto legislativo in esame non contiene alcuna previsione in tema di rinuncia da parte dell'imputato all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

che, nonostante il silenzio sul punto della previsione di delega di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 67 del 2014, un intervento del legislatore sul punto parrebbe rientrare senz'altro nella delega al coordinamento contenuta nel comma 2 del predetto articolo 1;

che in tal senso depongono le considerazioni relative alla tutela del diritto di difesa svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 1971 in tema di rinuncia all'amnistia (punto 8 del Considerato in diritto) e nella sentenza n. 275 del 1990 in tema di rinuncia alla prescrizione (punti 2 e 3 del Considerato in diritto), considerazioni che appaiono sostanzialmente riferibili anche alla nuova causa di esclusione della punibilità;

rilevato inoltre

che, sotto un profilo più generale, il legislatore delegato, nello schema in esame ha scelto di non effettuare alcun intervento di coordinamento sulle previsioni vigenti che hanno ad oggetto analoghe clausole di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

che le previsioni vigenti alle quali si fa riferimento sono peraltro ricordate nella relazione di accompagnamento dello schema in esame e si tratta, in particolare, dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000 – relativo ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace –

e dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

che, se la previsione di cui al citato articolo 27 non sembra presentare particolari problemi di coordinamento, in quanto le sue specificità sono strettamente correlate con le finalità proprie del processo a carico di imputati minorenni, a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi per quanto concerne il citato articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000. In particolare, il rilievo attribuito dal predetto articolo 34 all'interesse della persona offesa e alla volontà dell'imputato finirebbero per rendere più limitata l'operatività della causa di esclusione della punibilità nei riguardi di fatti aventi minore gravità rispetto a quelli rientranti nell'ambito oggetto della previsione di cui al nuovo articolo 131-*bis* del codice penale, un esito questo che potrebbe avere implicazioni problematiche sotto il profilo della sua compatibilità con il principio di ragionevolezza;

formula parere non ostativo con le seguenti condizioni:

d) al comma 1 dell'articolo 1 dello schema in esame e nella rubrica del nuovo articolo 131-*bis* del codice penale – come introdotto dal medesimo articolo 1 – la parola «fatto» sia sostituita con la parola «offesa»;

e) al nuovo articolo 131-*bis* del codice penale – come introdotto dall'articolo 1 dello schema in esame – dalla formulazione del primo comma del nuovo articolo 131-*bis* del codice penale sia espunto il riferimento alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo;

f) al nuovo articolo 131-*bis* del codice penale – come introdotto dall'articolo 1 dello schema in esame – il secondo comma sia soppresso;

g) all'articolo 2 dello schema in esame, alla lettera *b)*, siano soppresse le parole «, che abbia dichiarato di voler essere informato ai sensi dell'articolo 408, comma 2,»;

e con le seguenti osservazioni:

c) il Governo valuti l'opportunità di aggiungere al nuovo articolo 131-*bis* del codice penale – come introdotto dall'articolo 1 dello schema in esame – un ulteriore terzo comma volto a prevedere in modo espresso la rinunciabilità, da parte dell'imputato, dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

d) il Governo valuti l'opportunità di coordinare la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, in riferimento ai reati del giudice di pace, con la disciplina prevista dal provvedimento in esame.

**SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO
DAI SENATORI BUCCARELLA, CAPPELLETTI E
GIARRUSSO SULL'ATTO DI GOVERNO N. 130**

La Commissione giustizia,

esaminato lo Schema di decreto legislativo n. 130, recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto;

premesso che l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto non costituisce, ne' può costituire, neppure indirettamente, alcuna forma di depenalizzazione e che la buona formulazione del decreto legislativo costituisce condizione essenziale per la corretta applicazione del nuovo istituto senza effetti distorsivi;

valutata la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *m*) della legge 28 aprile 2014, n. 67 e tenuto conto del fatto che lo schema di attuazione dalla disposizione sopra richiamata lascia al legislatore delegato un margine di discrezionalità nell'individuare in concreto i parametri della particolare tenuità del fatto e della abitualità del comportamento lesivo;

considerato in particolare che

la legge delega n. 67 prevede il seguente principio e criterio direttivo: *«escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale»*; lo schema di decreto incardina il giudizio – interamente demandato alla discrezionalità del giudice, anche in fase pre-dibattimentale – di particolare tenuità del fatto su due indici-criteri, che sono la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo di essi si articola a sua volta in due ulteriori indici-requisiti costituiti dalle *«modalità della condotta»* e dall'*«esiguità del danno o del pericolo»*;

va preliminarmente evidenziato che, ai fini dell'individuazione del massimo edittale rilevante per l'applicazione della causa di non punibilità, il legislatore delegato ha ritenuto di riproporre pedissequamente i limiti di pena massimi indicati dalla legge delega, laddove poteva, legittimamente, optare per l'indicazione di un limite di pena più basso. Ciò, peraltro, avrebbe evitato la possibilità, data l'entità della pena edittale, di determinare casi di arresto in flagranza seguiti poi dalla richiesta di archiviazione, con effetto invero paradossale. Sarebbero state compatibili con la previsione della legge delega sia la previsione di specifiche differenziazioni

per categorie omogenee di reati, sia la previsione di un limite di pena inferiore a quello, da intendersi come massimo, dei cinque anni di cui alla legge n. 67 del 2014;

a prescindere da tale presupposto, si riscontrano nello schema di decreto una disomogeneità dei termini utilizzati e la presenza di previsioni astratte eccessivamente generiche che ben potrebbero risultare irragionevoli una volta calate nel caso concreto e far sorgere gravi incertezze – con effetto sulla disparità di trattamento – circa l'esatto ambito di applicabilità del nuovo istituto;

con riferimento al primo profilo, le difformità terminologiche si ritrovano allo stesso interno della norma in esame. La confusione terminologica tra il titolo del Capo V, la rubrica dell'articolo 131-*bis* e il corpo dell'articolo medesimo è il primo elemento che viene in rilievo. Lo schema di decreto prevede l'inserimento nel codice penale di un nuovo articolo nella cui rubrica si fa riferimento alla «*esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*», concetto non previsto dalla delega. Nell'articolato si richiama invece la *particolare tenuità dell'offesa*, usando i termini previsti dalla delega, ma accompagnandoli di volta in volta con riferimenti alla «*esiguità del danno o del pericolo*» e, per le circostanze attenuanti, alla «*particolare tenuità del danno o del pericolo*». Questa diversità di terminologica, se vuole richiamare, in via generica, altre previsioni codicistiche è tale da comportare – inopportuno – più di un dubbio applicativo, essendo le locuzioni normative non identiche suscettibili di esprimere di volta in volta un diverso concetto. Occorre, soprattutto, distinguere la tenuità del fatto dalla tenuità dell'offesa, in quanto esse costituiscono diverse fattispecie ordinamentali, essendo la tenuità del fatto un concetto da alcuni interpretato in modo più estensivo rispetto alla tenuità dell'offesa, che verrebbe ad esservi ricompresa;

l'incertezza applicativa si porrà nei casi in cui la tenuità, comunque denominata, integri una circostanza attenuante. Il problema – sostanziale e non meramente lessicale – potrebbe ad esempio porsi, come è stato rilevato, per la locuzione «*speciale tenuità del fatto*», impiegata nel vigente articolo 323-*bis* del codice penale, laddove si fa riferimento al «fatto» nel suo complesso e non al solo «danno» cagionato, locuzione diversa da quella contenuta nel testo dell'articolo 131-*bis* ma corrispondente a quella della sua rubrica;

l'offesa viene definita di «particolare tenuità» in ragione delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, condizioni che devono coesistere. Tuttavia nello schema di decreto non si fa alcun riferimento all'elemento soggettivo del reato, sebbene questo non possa non influenzare le concrete modalità di determinazione dell'«offesa» del bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice e il grado della lesione;

le carenze strutturali dello schema di decreto appaiono evidenti. Non è stato espressamente indicato che la disposizione riguardi anche i reati tentati. Non sono previste esclusioni di tipo soggettivo, con riferimento ai precedenti penali ovvero ad abitualità (articolo 102 del codice

penale) professionalità (articolo 105 del codice penale) tendenza a delinquere (articolo 108 del codice penale) probabilmente in quanto si presume che la previsione della sostanziale occasionalità dell'offesa recata sia assicurata dal riferimento alla non abitualità del comportamento. Non pare tuttavia che l'uso del termine 'comportamento', anziché 'reato' garantisca che sia sempre esclusa, nel concreto, l'applicazione dell'istituto al singolo fatto tenue in presenza di precedenti comportamenti che, pur non avendo rilevanza penale autonoma, siano però significativi di una tendenziale sistematicità. Per altro verso, si consentirebbe di non ritenere ostativi all'applicazione dell'articolo 131-*bis* precedenti penali che, rispetto al fatto concreto per cui si procede, appaiano non indicativi di un'abitualità. Quanto ai reati a condotta plurima, anche in questo caso l'incompatibilità dovrà essere rilevata, nella maggior parte dei casi, dal giudice in via di fatto, piuttosto che sul piano strutturale della norma, la quale resta assolutamente generica sul punto. Non solo il richiamo alla *non abitualità del comportamento* – e non del reato – rende in astratto applicabile il nuovo istituto della particolare tenuità anche ai reati abituali in mancanza di elementi volti a circoscrivere la discrezionalità del giudice, come l'assenza di precedenti condanne penali, ma lo schema di decreto non fa riferimento alcuno neppure al grado e l'intensità della colpevolezza, potendo così configurare in astratto un più generoso ricorso alla definizione del procedimento per non punibilità del fatto. Si deve dunque ribadire quanto rilevato in precedenza : i due requisiti del fatto di particolare tenuità (offesa di particolare tenuità e comportamento non abituale) e gli elementi che concorrono a formare il primo (modalità della condotta ed esiguità del danno) sono caratterizzati da evidenti connotati di discrezionalità non temperati dalla necessaria puntualità delle formulazioni, sia della delega che, soprattutto, del decreto attuativo della stessa. Gli inevitabili aspetti di discrezionalità ben potevano, invece, essere orientati da parametri indicativi ed opportunamente coordinati con le altre norme codicistiche;

sarebbe stato costituzionalmente corretto e compatibile con la previsione della legge delega la scelta di integrare il testo normativo con indicazioni specificamente definite, anche ricavate dalle circostanze del reato o dall'articolo 133 del codice penale, tali da indirizzare l'interprete nella valutazione della tenuità. Peraltro, non è stato neppure previsto espressamente che la non punibilità per particolare tenuità del fatto sia inapplicabile in tutti i casi in cui la condotta abbia definitivamente compromesso il bene protetto dalla norma incriminatrice (a titolo di esempio nelle ipotesi di omicidio colposo). Ne'è stato previsto, aspetto ancor più illogico e foriero di irragionevolezza applicative in sede di interpretazione, che la non punibilità per particolare tenuità del fatto sia esclusa laddove ricorra alcuna delle circostanze aggravanti comuni previste dall'articolo 61 del codice penale;

a differenza di quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000 per il procedimento davanti al giudice di pace, in questo caso non è attribuito alcun effetto di veto all'eventuale opposizione dell'imputato e della persona offesa, il che determina un problema di pos-

sibile incoerenza ed irragionevolezza di un simile diverso trattamento, anche considerata, in via generale, la minore gravità delle fattispecie attribuite alla competenza del giudice di pace;

non risulta prevista allo stato una disciplina transitoria, con il dubbio effetto che il nuovo istituto potrebbe trovare applicazione anche ai procedimenti in corso nei vari gradi di giudizio, compresi i processi pendenti in Corte di cassazione, laddove però è precluso al giudice di legittimità ogni apprezzamento di merito;

peraltro, sarebbe stato opportuno soffermarsi – in sede di stesura dello schema di decreto – sul problema della rinunciabilità alla non punibilità per particolare tenuità del fatto. Circostanza che, invece, non è prevista dallo schema di decreto in titolo, potendo ciò determinare ulteriori elementi di asistematicità dell'istituto. Si tenga presente infatti che la persona offesa o danneggiata conserverebbe comunque la possibilità di rivolgere l'eventuale pretesa risarcitoria nella sede propria del giudizio civile. Tuttavia all'imputato che fosse o si ritenesse del tutto estraneo al reato non è concesso di impedire l'applicazione della nuova causa di non punibilità, la quale potrebbe esporlo ad un risarcimento del danno in sede civile ed anche agli effetti dell'annotazione della decisione nel casellario. L'indagato può opporsi davanti al GIP alla richiesta di archiviazione *ex* articolo 131-*bis* ma non gli vengono riconosciuti poteri di impugnativa laddove il giudice ritenesse di aderire alla richiesta del Pubblico Ministero. Anche in tal caso si rilevano difformità rilevanti ed immotivate con le garanzie previste dagli istituti già esistenti della irrilevanza del fatto o, davanti al giudice di pace penale, della particolare tenuità del fatto;

la carenza dello schema di decreto – che si limita quasi pedissequamente a ripetere la previsione di delega – presenta ulteriori lacune. Si pensi, ad esempio, come rilevato dalla magistratura associata, che se la sentenza che assolve l'imputato perché non punibile ai sensi dell'articolo 131-*bis* del codice penale fa stato nel successivo giudizio civile o amministrativo di danno, il decreto di archiviazione non fa invece stato nel giudizio civile e che la previsione dell'inserimento della sentenza che attesta la particolare tenuità del fatto nel casellario giudiziale non è accompagnata dalla previsione dell'iscrizione anche del decreto di archiviazione, con ulteriori possibili effetti disfunzionali, in un quadro in cui, in definitiva, risultano inopportunamente confuse le cause di non procedibilità e l'estinzione del reato con la nuova particolare causa di non punibilità;

sempre con riferimento alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, è irragionevole l'inciso che prevede l'avviso da parte del pubblico ministero alla persona offesa solo nel caso in cui questa abbia dichiarato di voler essere informata, laddove sarebbe più logico prevedere in ogni caso l'avviso alla persona offesa in ragione delle specificità di questa causa di esclusione della punibilità. Altrettanto irragionevole è la mancata espressa esclusione di talune categorie di delitti – come quelli contro gli animali – che vedono la vittima nell'impossibilità assoluta di opporsi all'applicazione della particolare tenuità del fatto. Ciò richiama,

ancora una volta, l'inopportunità della scelta di fondo di non prevedere parametri di tipizzazione e differenziazione delle condotte e delle fattispecie tali da tener conto delle peculiarità dei delitti astrattamente rientranti per limite edittale nel campo applicativo della non punibilità;

esprime

PARERE CONTRARIO.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868**

Art. 1.

1.10000/1

LO GIUDICE, RICCHIUTI

All'emendamento 1.10000, alla parola: «sostituire» premettere le seguenti: «Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

– sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) all'articolo 161 il secondo comma è soppresso".».

1.10000/2

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 1.10000, sostituire le parole: «da sei a dieci anni» con le seguenti: «da otto a dodici anni».

1.10000/3

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 1.10000, sostituire le parole: «da sei a dieci anni» con le seguenti: «da quattro a otto anni e sei mesi».

1.10000/4

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 1.10000, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «dodici anni».

1.10000/5

LO GIUDICE, RICCHIUTI

All'emendamento 1.10000, dopo le parole: «a dieci anni» aggiungere le seguenti:

«Conseguentemente:

*alla lettera h) sostituire la parola: «cinque» con la parola: «sei»;
dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:*

h-bis) all'articolo 2634, comma 1, del codice civile, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a sei anni";

h-ter) all'articolo 2635, comma 1, del codice civile, le parole: "da uno a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni". Nel medesimo articolo, al comma 2, le parole: "fino a un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tre anni";

h-quater) nella legge 2 maggio 1974, n. 195, all'articolo 7, terzo comma, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a sei anni"».

1.10000/6

LO GIUDICE, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, RICCHIUTI

All'emendamento 1.10000, dopo le parole: «a dieci anni» aggiungere le seguenti:

«Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Operazioni sotto copertura per i reati di corruzione)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: 'ai delitti previsti dagli articoli' sono inserite le seguenti: '317, 318, 319, 319-ter, 322-bis,'"».

1.10000/7

LUMIA, LO GIUDICE, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI

All'emendamento 1.10000, dopo le parole: «a dieci anni» aggiungere le seguenti:

«Conseguentemente, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) all'articolo 7, della legge 2 maggio 1974, n. 195, al terzo comma, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a sei anni"».

1.10000

IL GOVERNO

Sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) all'articolo 319 le parole: "da quattro a otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei a dieci anni"».

Art. 3.**3.0.10000/1**

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 3.0.10000, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da dieci a quindici anni» con le seguenti: «da sette a dodici anni e sei mesi».

3.0.10000/2

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 3.0.10000, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da dieci a quindici anni» con le seguenti: «dodici a sedici anni».

3.0.10000/3

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 3.0.10000, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da dodici a diciotto anni» con le seguenti: «da nove a quattordici anni e sei mesi».

3.0.10000/4

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 3.0.10000, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da dodici a diciotto anni» con le seguenti: «da quattordici a diciotto anni».

3.0.10000/5

GIARRUSSO, CAPPELLETTI

All'emendamento 3.0.10000, comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al quarto comma, le parole: "da nove a quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venti anni"; e le parole: "da dodici a ventiquattro anni" sono sostituite dalla seguenti: "da venti anni all'ergastolo"».

3.0.10000/6

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 3.0.10000, comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: «da dodici a ventiquattro anni» con le seguenti: «da ventuno a trenta anni».

3.0.10000/7

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 3.0.10000, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da quindici a ventisei anni» con le seguenti: «da dodici a ventiquattro anni e sei mesi».

3.0.10000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.3-bis.

(Associazioni di tipo mafioso, anche straniere)

1. All'articolo 416-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "da sette a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a quindici anni";

b) al secondo comma, le parole: "da nove a quattordici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici a diciotto anni";

c) al quarto comma, le parole: "da nove a quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici a venti anni"; e le parole: "da dodici a ventiquattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quindici a ventisei anni"».

3.0.10001/1

BUEMI

All'emendamento 3.0.10001, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 32-*quinqües* del codice penale le parole: "per un tempo non inferiore a tre anni" sono soppresse.

1-*ter*. All'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Non sono elettori:

a) coloro che sono condannati, con sentenza passata in giudicato, ad uno dei reati di cui all'articolo 32-*quinqües* del codice penale, per dieci anni dal passaggio in giudicato della condanna. Nel caso di applicazione, in sede cautelare o per effetto della sentenza non definitiva, della misura della sospensione dalla carica elettiva ricoperta, il periodo così trascorso è considerato all'interno del termine decennale;

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di sog-

giorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata"».

3.0.10001/2

BUEMI

All'emendamento 3.0.10001, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 70-bis, del regio decreto R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa i magistrati addetti alla direzione:

a) per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale;

b) per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti civili concernenti beni o rapporti giuridici per i quali valuti opportuno l'intervento in giudizio nell'interesse della legge;

c) per il collegamento con la Procura regionale della Corte dei conti, ai fini del trasferimento di informazioni utili all'esercizio delle rispettive competenze;

d) per il coordinamento della stazione appaltante di cui all'articolo 120 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 119, 120 e 121 del medesimo codice"».

3.0.10001

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione)

1. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma terzo è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando esercita l'a-

zione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353 e 353-*bis* del codice penale, il pubblico ministero informa il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, dando notizia della imputazione"».

Art. 6.

6.10000

IL GOVERNO

Sopprimere l’articolo.

6.0.10000/1

LO GIUDICE, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, RICCHIUTI

All’emendamento 6.0.10000, al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 163 del codice penale, al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter* e 322-*bis*, la sospensione condizionale della pena è altresì subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato"».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «in materia» aggiungere le seguenti: «di sospensione condizionale della pena e».

6.0.10000/2

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*All’emendamento 6.0.10000, al comma 1, capoverso «1-*ter*», sopprimere le parole: «Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 322-*bis*».*

6.0.10000/3

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 6.0.10000, al comma 1, capoverso «1-ter», sopprimere le parole: «Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis».

6.0.10000/4

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

All'emendamento 6.0.1000, capoverso «1-ter», dopo le parole: «e 322-bis» inserire le seguenti: «nonché 648-ter.1».

6.0.10000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti)

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente comma:

"1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato"».

Art. 7.**7.10000/1**

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 7.10000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

"2621. – (*False comunicazioni sociali*). – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti

alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, con l'intenzione di, ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni, o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a tre anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa"».

7.10000/2

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 7.10000, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o

finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in inganno i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a sei anni";

b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati».

7.10000/3

LO GIUDICE, RICCHIUTI

All'emendamento 7.10000, al comma 1, capoverso «art. 2621», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o sono contenute nelle relazioni delle fondazioni destinate al prefetto»;*

b) *sopprimere i commi 2 e 3;*

c) *al comma 4, sopprimere le parole: «e si procede comunque d'ufficio»;*

d) *sopprimere il comma 5.*

7.10000/4

CASSON

All'emendamento 7.10000, al comma 1, capoverso «2621» sopprimere le seguenti parole: «, previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza».

7.10000/5

CASSON

All'emendamento 7.10000, comma 1, capoverso «2621» sopprimere le seguenti parole: «cui comunicazione è imposta dalla legge».

7.10000/6

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 7.10000, comma 1, articolo «2621» nel comma 1, primo periodo, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni».

7.10000/7

GALIMBERTI

All'emendamento 7.10000, comma 1, capoverso «2621» nel comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a sei anni.» con le seguenti: «a quattro anni.».

7.10000/8

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 7.10000, al comma 1, capoverso articolo «2621» nel comma 1, sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «otto anni».

7.10000/9

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 7.10000, comma 1, capoverso articolo «2621» il comma 2 è soppresso.

Conseguentemente, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il delitto è procedibile d'ufficio».

E conseguentemente, al comma 5, le parole: «Nel caso previsto dal secondo comma, se la querela non è stata presentata o se è stata rimessa» sono soppresse.

7.10000/10

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 7.10000, al comma 1, capoverso articolo «1621» il comma 2 è soppresso.

7.10000/11

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 7.10000, al comma 1, capoverso articolo »1621» il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il delitto è procedibile d'ufficio.».

Conseguentemente, il comma 4 è soppresso.

E conseguentemente, al comma 5 le parole: «Nel caso previsto dal secondo comma, se la querela non è stata presentata o se è stata rimessa» sono soppresse.

7.10000/12

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 7.10000, al comma 1, capoverso articolo »1621» il comma 3 è soppresso.

7.10000/13

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, GAMBARO, Maurizio ROMANI

All'emendamento 7.10000, al comma 1, capoverso articolo «1621» il terzo comma è soppresso.

7.10000/14

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 7.10000, al comma 1, capoverso articolo «1621» il comma 3 è soppresso.

7.10000/15

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

All'emendamento 7.10000, sopprimere il comma 3.

7.10000/16

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 7.10000, comma 1, capoverso «Art. 2611» nel terzo comma, sono sostituite le parole: «non hanno determinato una alterazione, sensibile» con le seguenti: «hanno determinato soltanto una alterazione di lieve entità».

7.10000/17

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 7.10000, comma 1, capoverso «Art. 2611» nel terzo comma, primo periodo, la parola: «sensibile» è soppressa.

7.10000/18

CAPPELETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 7.10000, comma 1, capoverso «Art. 2611» nel comma terzo, secondo periodo è soppresso.

7.10000/19

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, RICCHIUTI

All'emendamento 7.10000, al capoverso «Art. 7» al comma 3, il secondo periodo è soppresso.

7.10000/20

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 7.10000, comma 1, capoverso «articolo 2621» nel comma 3, le parole: «5 per cento» sono sostituite con le parole: «1 per cento»; le parole: «all'1 per cento» sono sostituite con le parole: «0,5 per cento».

7.10000/21

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 7.10000, all'articolo 7, capoverso «articolo 2621 codice civile», al comma 3, le parole: «5 per cento» sono sostituite con le parole: «2 per cento»; le parole: «all'1 per cento» sono sostituite con le parole: «0,5 per cento».

7.10000/22

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 7.10000, comma 1, capoverso, «Art. 2621» comma 4, le parole: «di rilevante gravità» sono soppresse.

7.10000/23

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 7.10000, comma 1, capoverso, «Art. 2621» comma 4, dopo le parole: «ai creditori» sono inserite le seguenti: «, agli investitori».

7.10000/24

GALIMBERTI

All'emendamento 7.10000, comma 1, capoverso, «2621», al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: «fino alla metà» sono sostituite con le seguenti «fino ad un terzo»;

b) le parole: «e si procede comunque d'ufficio» sono soppresse.

7.10000/25

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 7.10000, comma 1, capoverso «Art. 2621» nel comma 5, le parole: «si applicano» sono sostituite con le seguenti: «, non-

ché nei casi previsti dai commi 3 e 3-bis, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate».

Conseguentemente, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta».

7.10000/26

CAPPELETTI, BUCCARELLA

All'emendamento 7.10000, comma 1, capoverso «Art. 2621» nel comma 5, le parole: «da dieci a cento quote», sono sostituite con le seguenti: «da cinquanta a duecento» e le parole: «da tre mesi a tre anni» con le seguenti: «da sei mesi a cinque anni».

7.10000/27

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

All'emendamento 7.10000, comma 1, capoverso «Art. 2621» dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

5-ter. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo».

7.10000/28

GALIMBERTI

All'emendamento 7.10000, comma 1, capoverso «Art. 2621» dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta».

7.10000

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Modifiche della disciplina in materia di false comunicazioni sociali*). – 1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). – 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da due a sei anni. La medesima pena si applica anche se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale se si tratta di società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Il fatto non è punibile se le falsità o le omissioni non hanno determinato una alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

4. Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale la pena è aumentata fino alla metà e si procede, comunque d'ufficio.

5. Nel caso previsto dal comma secondo, se la querela non è stata presentata o se è stata rimessa, si applicano la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatore, sindaco nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa da tre mesi a tre anni"».

Art. 8.**8.10000/1**

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 8.10000, capoverso «Art. 2622» sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2622. – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che Sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da due a sei anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è aumentata fino alla metà se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa"».

8.10000/2

BUCCARELLA

All'emendamento 8.10000, capoverso «Art. 2622» comma 1, dopo le parole: «dell'Unione europea» inserire le seguenti: «o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati».

8.10000/3

GALIMBERTI

All'emendamento 8.10000, capoverso «Art. 2622» nel comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da tre a otto anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni».

8.10000/4

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 8.10000, comma 1, capoverso «Art. 2622» nel comma 1, primo periodo, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite con le seguenti: «da cinque a nove anni».

8.10000/5

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 8.10000, capoverso «Art. 2622» nel comma 2, sopprimere le parole: «di rilevante gravità».

8.10000/6

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 8.10000, capoverso «Art. 2622» nel comma 2, dopo le parole: «ai creditori» inserire le seguenti: «, ai risparmiatori».

8.10000/7

GALIMBERTI

All'emendamento 8.10000, capoverso «Art. 2622» nel comma 2, sostituire le parole: «fino alla metà» con le seguenti: «fino ad un terzo».

8.10000/8

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 8.10000, capoverso «Art. 2622» dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

2-ter. La punibilità per i fatti previsti dal primo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

2-quater. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

2-quinquies. Nei casi previsti dai commi 2-ter e 2-quater, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

8.10000/9

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

All'emendamento 8.10000, capoverso «Art. 2622» dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

2-ter. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,11 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo».

8.10000/10

GALIMBERTI

All'emendamento 8.10000, capoverso «Art. 2622» dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta».

8.0.10000/1

LO GIUDICE, RICCHIUTI

All'emendamento 8.10000, al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 24, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al comma 1, dopo la parola: "316-ter" sono aggiunte le seguenti: "346,"».

All'emendamento 8.0.10000, capoverso «art. 8-bis», comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) alla lettera p), dopo le parole: "2633 del codice civile", aggiungere le seguenti: "nonché per i reati previsti negli articoli 2634 e 2635 del medesimo codice"».

8.0.10000/2

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

All'emendamento 8.10000, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da duecento a quattrocento quote» con le seguenti: «da duecentocinquanta a cinquecento quote».

Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: «da quattrocento a seicento quote» con le seguenti: «da cinquecento a mille quote».

8.0.10000/3

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 8.0.10000, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da duecento a quattrocento quote» con le seguenti: «da quattrocento a seicento quote».

8.0.10000/4

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 8.0.10000, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattrocento a seicento quote» con le seguenti: «da seicento a novecento quote».

8.0.10000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)

1. All'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie";

b) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"a) per il delitto di fase comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;"

c) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"b) per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da . quattrocento a seicento quote;"

d) la lettera c) del comma 1 è soppressa».

8.10000

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Modifiche della disciplina in materia di false comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi*). – 1. L'art. 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante*). – 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. La medesima pena si applica anche se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale la pena è aumentata fino alla metà."».

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 4 febbraio 2015

Plenaria

348^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SPOSETTI (PD), in sostituzione del relatore Luigi Marino, preso atto dei chiarimenti offerti dal Governo, illustra una bozza di parere così formulata: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione, all'articolo 1, comma 3, di un parere, sullo schema di decreto legislativo ivi previsto, altresì delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere dal Relatore.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate al provvedimento dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente AZZOLLINI invita, pertanto, il Relatore a redigere una bozza di parere sul testo da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO riferisce circa gli approfondimenti svolti con gli uffici del Governo sull'attuale stato delle somme sottoposte a sequestro e per le quali si prevede un utilizzo correlato alla realizzazione del piano di bonifiche. In particolare, riferisce che il sequestro ha carattere definitivo ma, come previsto dall'ordinamento processuale penale, i fondi sequestrati possono essere oggetto di un dissequestro con conseguente restituzione all'originaria proprietà. Tuttavia, sottolinea che anche la compagine proprietaria dell'ILVA sarebbe obbligata all'utilizzo delle medesime risorse per la realizzazione di analoghe attività di bonifica ambientale. Conclude, pertanto, che il Governo ha ritenuto non rischiosa dal punto di vista finanziario l'operazione di utilizzo delle somme sequestrate a fini di ripristino ambientale, escludendo che la finanza pubblica sia passibile di rivendicazioni restitutorie da parte degli azionisti dell'ILVA.

Il PRESIDENTE, ricordando che le Commissioni di merito hanno trasmesso gli emendamenti presentati al testo, considera opportuno verificare se tra le proposte di modifica ve ne siano di idonee a fornire una maggior garanzia di tutela degli interessi della finanza pubblica. Acquisito, così, un quadro più complessivo dello stato giuridico delle ingenti somme in questione, sarà possibile pervenire ad un compiuto parere sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 4 febbraio 2015, già convocata per le ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria**349^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI, in vista della predisposizione di un parere sul testo chiede che il Governo renda un chiarimento ulteriore sull'articolo 20, comma 3, che pare aumentare la facoltà di conferire incarichi dirigenziali, e sulle sue conseguenze finanziarie. Altrettanto opportuno appare un chiarimento sulle esatte dinamiche finanziarie dell'articolo 39 del provvedimento.

Il vice ministro MORANDO assicura che saranno forniti elementi aggiuntivi sui punti indicati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa
(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO deposita una relazione tecnica, negativamente verificata, riguardante in particolare l'articolo 2, comma 1, lettere da *d*) a *n*) del provvedimento. Illustra brevemente le ragioni che hanno portato la Ragioneria generale dello Stato ad un giudizio interlocutoria-mente negativo, vertenti soprattutto sulla contraddizione insita nel testo tra disposizioni potenzialmente costose e clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE invita il Relatore a tenere conto della relazione tecnica nella predisposizione del parere, che sarà sottoposto all'attenzione della Commissione nelle prossime sedute utili.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE, nella prospettiva di una celere predisposizione del parere della Commissione sul testo, ricorda alcuni elementi di complessità riguardanti l'attuale assetto proprietario dell'azienda ILVA. Tali elementi, uniti alle peculiarità della vicenda processuale penale in corso, suggeriscono l'opportunità di considerare la predisposizione di una clausola di salvaguardia a tutela del bilancio dello Stato in relazione alla possibilità che le somme oggetto di sequestro cautelare debbano essere reimmesse nel possesso dei titolari del complesso aziendale. Tra l'altro ricorda che tra gli emendamenti è stato predisposto un testo che istituisce un fondo e dei titoli obbligazionari basati su tali somme di denaro: evidentemente una soluzione di tale complessità necessiterà di una relazione tecnica positivamente verificata.

Il vice ministro MORANDO conferma che la posizione del Governo rimane quella espressa nel corso dell'odierna seduta antimeridiana. Quanto alla possibile creazione di titoli obbligazionari, conviene circa la complessità finanziaria dell'operazione e la conseguente necessità di una relazione

tecnica che escluda effetti finanziari negativi, anche in termini di aggravio dei saldi di finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 5 febbraio 2015, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 4 febbraio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 31

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,55

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1749 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2015,
N. 4, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ESENZIONE IMU)*

Plenaria

175^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

(1749) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO dà conto dei lavori dell'odierno Ufficio di Presidenza svolto alla presenza del vice ministro Morando, durante il quale sono state audite le organizzazioni rappresentative del settore agricolo in merito al decreto-legge in titolo. Sottolinea inoltre l'interlocuzione avuta in tale sede con il Vice ministro sui contenuti del citato decreto.

Avverte quindi che nella giornata di martedì 10 febbraio saranno audite l'ANCI, Legautonomie e la Consulta nazionale della proprietà collettiva. Fa inoltre presente che la Presidenza, accedendo a una proposta del senatore Vacciano, si riserva di integrare il programma della procedura informale con l'audizione dell'ISTAT.

La Commissione prende atto.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) ritiene utile, alla luce del programma di audizioni ancora da svolgere, posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato alle ore 18 del 10 febbraio.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) e il relatore FORNARO (*PD*) si associano.

Successivamente la Commissione conviene sulla proposta del PRESIDENTE di spostare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 16 dell'11 febbraio, in modo da poter avviarne l'esame nella giornata di giovedì.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 4 febbraio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 153

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,55

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 409
(MUSICA)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 154

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 4 febbraio 2015

Plenaria

122^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice CARDINALI (*PD*), richiamando il dibattito svolto nella precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ringrazia preliminarmente la relatrice, dichiarando di condividere nelle linee complessive la proposta di parere. In merito alla questione della regolamentazione dell'attività delle autorità indipendenti, osserva che sarebbe opportuno che il Governo non intervenisse con una delega in questo campo, dovendosi rispettare l'autonomia prevista dalle leggi vigenti per le autorità di regolazione.

Per quanto concerne la prima osservazione della proposta di parere, relativa alla necessità di unificare finalmente i registri automobilistici, suggerisce di integrarla con la raccomandazione di garantire la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali delle amministrazioni competenti, tema già emerso in passato.

Riguardo poi all'ultima osservazione, relativa al riordino dei servizi pubblici locali, ricorda che su questo argomento e in particolare sul trasporto pubblico locale, anche con il contributo della Commissione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sviluppato una serie di progetti di riforma in avanzato stato di definizione, che dovrebbero quindi essere opportunamente raccordati con le disposizioni di delega previste nel disegno di legge in esame, onde evitare interventi legislativi eterogenei.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) esprime forti perplessità su alcune disposizioni del disegno di legge in esame, mettendo in guardia su interventi che incidono profondamente su settori essenziali per la vita dei cittadini. Censura in primo luogo l'articolo 3, che estende il meccanismo del silenzio assenso, ricordando che esso è stato spesso utilizzato surrettiziamente per avallare una serie di abusi amministrativi, ad esempio in materia di beni culturali e paesaggistici.

In merito all'articolo 15, che interviene sui servizi pubblici locali, osserva che la delega particolarmente ampia prevista per il riordino non garantisce che i servizi siano affidati in futuro nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità, e quindi di efficienza, efficacia ed economicità, a beneficio dei cittadini. Occorre invece evitare che si creino situazioni di oligopolio a favore di grandi aziende, ad esempio multinazionali straniere.

Complessivamente, ritiene che il disegno di legge in esame sia estremamente complesso e richieda un adeguato approfondimento. Sottolinea che si tratta di un modo di legiferare opaco, che attraverso deleghe eccessivamente ampie conferisce il potere finale di decisione al Governo, in settori estremamente delicati. Preannuncia pertanto il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

La relatrice CARDINALI (*PD*), in replica al senatore Cioffi, pur convenendo sul carattere estremamente complesso del provvedimento in esame, osserva che lo stesso apporta una serie di indispensabili razionalizzazioni e semplificazioni in campo amministrativo, in settori spesso caratterizzati da una burocrazia eccessiva e farraginoso, che incide pesantemente sui cittadini e sulle imprese, come nel caso della Conferenza di servizi e del rilascio di una serie di permessi e autorizzazioni. Anche l'estensione del silenzio assenso va nella direzione di una maggiore semplificazione, senza eludere le esigenze di trasparenza e controllo. Conferma poi l'opportunità di unificare gli attuali due registri automobilistici.

Infine, accogliendo i suggerimenti del senatore Filippi, formula una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la nuova proposta di parere della relatrice, che risulta infine accolta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (n. 129)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore RANUCCI (*PD*) formula uno schema di osservazioni favorevoli con rilievo, pubblicato in allegato, che recepisce le indicazioni scaturite dal dibattito della scorsa seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazioni lo schema di osservazioni del relatore, che la Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) informa i colleghi di aver richiesto, attraverso una lettera inviata al presidente Matteoli, che la Commissione proceda ad un'audizione urgente dell'amministratore delegato del Gruppo Costa Crociere, dottor Michael Thamm. Da recenti notizie di stampa, sembra infatti che il gruppo dirigente di Costa Crociere, nell'ambito di una riorganizzazione imprenditoriale di vasta scala, intenda trasferire ben quattro dipartimenti dell'azienda da Genova ad Amburgo.

Ciò creerebbe un enorme danno, sia sotto il profilo occupazionale, sia sotto il profilo strategico, laddove questo processo preludesse ad un definitivo abbandono dell'Italia da parte di Costa Crociere.

Pur consapevole che si tratta di una questione che non rientra direttamente nelle competenze della Commissione, auspica quindi che si possa procedere quanto prima alla suddetta audizione.

Il presidente Stefano ESPOSITO rileva che la vicenda evocata dal senatore Maurizio Rossi rientra nella competenza della Commissione industria, presso la quale dovrebbe essere quindi richiesta l'audizione. Si riserva comunque, d'intesa con il presidente Matteoli, di verificare la possibilità di svolgere eventualmente la procedura informativa in sede riunita con l'altra Commissione.

Il senatore FILIPPI (*PD*) concorda con la valutazione del presidente Stefano Esposito. Chiede poi a sua volta di poter organizzare quanto prima una serie di audizioni informative su un'altra vicenda che rientra invece direttamente nelle materie di competenza della Commissione. Come è noto, a seguito di una ristrutturazione societaria, le compagnie di navigazione Tirrenia e Moby fanno ora capo di fatto a un medesimo soggetto controllante: poiché le due compagnie hanno l'esclusiva dei col-

legamenti marittimi da e verso le isole, si è venuta a creare una situazione di monopolio, che desta molte preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza di mercato e della qualità dei servizi resi ai cittadini, anche in relazione alle esigenze di garanzia della continuità territoriale.

Chiede quindi che si possano svolgere i necessari approfondimenti.

Il senatore RANUCCI (*PD*) si unisce alla richiesta del senatore Filippi, segnalando la rilevanza del problema che si è determinato in relazione all'attività della Tirrenia e della Moby. Analoghe situazioni restrittive della concorrenza e potenzialmente lesive del diritto alla continuità territoriale si registrano nel campo dei collegamenti aerei con le isole: chiede quindi che si possano svolgere procedure informative anche a tal fine, con particolare riferimento alle situazioni di Alisarda e Alitalia.

La seduta termina alle ore 14,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

L'8^a Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– si segnala l'esigenza di riformulare in maniera più chiara e stringente la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *i*), al fine di assicurare che si proceda effettivamente all'istituzione di un unico registro automobilistico, superando definitivamente l'attuale sistema del doppio registro istituito presso il PRA e presso la Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da conseguire un'effettiva razionalizzazione e semplificazione del sistema a beneficio dei cittadini;

– con riferimento alle disposizioni dell'articolo 15, che intervengono in materia di autorità indipendenti, si rileva l'esigenza di salvaguardare in ogni caso le caratteristiche di terzietà e autonomia dei suddetti organismi, come stabiliti dalle leggi vigenti, al fine di garantire l'efficace espletamento delle funzioni di regolazione dei settori ad essi affidati;

– con riferimento agli articoli 14 e 15, che intervengono rispettivamente in materia di partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali, si evidenzia la necessità che il riordino dei suddetti settori avvenga in modo da garantire condizioni di effettiva concorrenza, efficienza ed efficacia nello svolgimento delle varie funzioni e servizi, con particolare riferimento alle attività del trasporto pubblico locale.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577**

L'8^a Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– si segnala l'esigenza di riformulare in maniera più chiara e stringente la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *i*), al fine di assicurare che si proceda effettivamente all'istituzione di un unico registro automobilistico, superando definitivamente l'attuale sistema del doppio registro istituito presso il PRA e presso la Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvaguardando nel contempo i livelli occupazionali attualmente esistenti nelle amministrazioni competenti e in modo da conseguire un'effettiva razionalizzazione e semplificazione del sistema a beneficio dei cittadini;

– con riferimento alle disposizioni dell'articolo 15, che intervengono in materia di autorità indipendenti, si rileva l'esigenza di salvaguardare in ogni caso le caratteristiche di terzietà e autonomia dei suddetti organismi, come stabiliti dalle leggi vigenti, al fine di garantire l'efficace espletamento delle funzioni di regolazione dei settori ad essi affidati;

– con riferimento agli articoli 14 e 15, che intervengono rispettivamente in materia di partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali, si evidenzia la necessità che il riordino dei suddetti settori avvenga in modo da garantire condizioni di effettiva concorrenza, efficienza ed efficacia nello svolgimento delle varie funzioni e servizi, con particolare riferimento alle attività del trasporto pubblico locale. Si raccomanda inoltre l'assoluta necessità di raccordare l'azione di riordino prevista nelle suddette disposizioni con i progetti di riforma già in fase di avanzata definizione presso il Governo, e in particolare presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardo al trasporto pubblico locale, al fine di assicurare interventi equilibrati e omogenei.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 129

L'8^a Commissione, esaminato l'atto del Governo in titolo, esprime per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

si segnala l'esigenza che il nuovo regime di imposizione IVA all'interno dell'Unione Europea, previsto dal provvedimento in esame per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, sia compatibile con quello di altri Paesi europei non appartenenti all'Unione, con particolare riguardo a quello della Confederazione elvetica, al fine di evitare che si creino regimi fiscali disomogenei all'interno dell'Europa che possano determinare distorsioni della concorrenza, ad esempio inducendo le aziende dei settori interessati a stabilire sedi legali nei Paesi extra UE che godono di sistemi fiscali più favorevoli.

A tal fine, in considerazione delle trattative attualmente in corso tra l'Italia e la Svizzera, per definire un accordo che regoli l'imposizione fiscale dei due Paesi, si raccomanda che si tenga adeguatamente conto anche dei suddetti aspetti.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 53

Presidenza del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO

Orario: dalle ore 15 alle ore 17,25

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO
N. 132 (CONTRATTO DI PROGRAMMA 2012-2016 PARTE INVESTIMENTI)*

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 4 febbraio 2015

Plenaria

129^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SACCONI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Programma di lavoro della Commissione per il 2015. Un nuovo inizio» (COM (2014) 910 definitivo) (n. 52)

(Parere alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Introducendo l'esame, la relatrice MANASSERO (*PD*) ricorda che nel suo discorso del luglio 2014 il presidente della Commissione europea Junker ha prospettato il rinnovamento dell'Unione europea sulla base di un programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico, elencando 10 priorità su cui orientare la nuova politica europea, tra le quali iniziative per favorire l'occupazione, la crescita e gli investimenti. In collaborazione con la BEI, la Commissione europea intende migliorare il contesto imprenditoriale, rimuovendo gli ostacoli agli investimenti, e rafforzare il mercato unico per dare nuovo impulso all'occupazione. L'esigenza di ottimizzare l'impatto del bilancio UE a favore dell'occupazione, della crescita e degli investimenti e una maggior consapevolezza della necessità di migliorare l'uso dei fondi pubblici faranno riflettere sulla revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale (QFP 2014-2020) e sui preparativi per il pacchetto QFP post-2020. Una parte importante dell'attività della Commissione consisterà nel rilancio degli investimenti in infrastrutture, PMI e imprese a media capitalizzazione, nel miglioramento del quadro normativo e nell'impulso al rinnovamento delle imprese. La Commissione è intenzionata ad aiutare gli Stati membri a ridurre la disoccupazione attraverso riforme strutturali e a sostenere misure che favoriscano la creazione di posti di lavoro e l'occupabilità; sta

perciò individuando le modalità secondo le quali investire in conoscenze e competenze, con particolare attenzione ai giovani disoccupati e ai disoccupati di lunga durata. Sarà importante promuovere la mobilità dei lavoratori, specie nei casi in cui l'offerta di lavoro e la richiesta di competenze restano cronicamente insoddisfatte, anche a livello transfrontaliero. La Commissione europea si sta inoltre adoperando per garantire pari opportunità alle persone con disabilità, nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili, e nella promozione delle parità uomo-donna e dell'accesso alle donne al mondo del lavoro.

La relatrice passa quindi ad illustrare il contenuto dell'Atto, corredato da 4 allegati; in particolare, l'allegato 1 contiene le nuove iniziative su cui si concentrerà la Commissione nel 2015 (tra cui il pacchetto per promuovere l'integrazione e l'occupabilità, il pacchetto sulla mobilità dei lavoratori e la strategia di investimento a favore dell'occupazione e della crescita), l'allegato 2 contiene le proposte che devono essere modificate o ritirate, perché non in linea con le nuove priorità assunte o perché obsolete, l'allegato 3 si basa sul programma REFIT che intende semplificare la regolamentazione, riducendo gli oneri normativi e la burocrazia e l'allegato 4 elenca gli atti normativi che entreranno in vigore nel 2015.

Conclusivamente, la relatrice si riserva di sottoporre uno schema di parere all'esito del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (n. 134)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore ANGIONI (*PD*) rileva preliminarmente che la Commissione è chiamata a valutare se gli schemi di decreto ad essa sottoposti si muovano nel rispetto della delega attribuita dal Parlamento al Governo, ovvero aprano a disposizioni in essa non contemplate. A suo giudizio la questione può essere senz'altro positivamente superata: il Governo si è infatti pienamente attenuto ai principi dettati dal legislatore delegante e chi afferma il contrario non trova conforto nelle disposizioni dei due provvedimenti delegati. Inoltre, al di là di ogni considerazione di merito, entrambi gli schemi appaiono scritti con chiarezza, a testimonianza che l'obiettivo della semplificazione è stato senz'altro conseguito. L'Esecutivo ha dunque colto lo spirito e raggiunto le finalità della delega, pur se alcune disposizioni non vanno esenti da notazioni critiche. È questo il caso dell'articolo 10 dell'atto in esame, in materia di licenziamenti collettivi, che,

pur non violando norme costituzionali, nonostante quanto rilevato nella seduta di ieri dal senatore Ichino nel suo intervento, lascia tuttavia non chiarite le ragioni per le quali, in caso di violazione dei criteri di scelta, non preveda il diritto alla reintegra, ma unicamente una sanzione pecuniaria: ciò significa infatti annullare la stessa tutela del lavoratore, considerata la oggettiva sproporzione tra sanzione e tutela. Si lascia infatti sostanzialmente al datore di lavoro la possibilità di errore, anche doloso, per liberarsi di un lavoratore. Il punto, delicatissimo, andrà dunque rivisto, perché diversamente il compito verrà assolto dal giudice del lavoro. Sempre in tema di licenziamenti collettivi, è poi incomprensibile la disparità di trattamento tra soggetti cui si applica la disciplina prevista nello schema di decreto, cui viene corrisposto un risarcimento minimo di 4 mesi, maggiorato di due per ogni anno di anzianità di servizio, e dirigenti, per i quali è prevista una tutela risarcitoria da 12 a 24 mensilità. Tale disparità non si risolve semplicemente ritoccando al ribasso il minimo previsto per i dirigenti, ma è superabile solo attraverso un riequilibrio complessivo delle previsioni.

Da convinto sostenitore della bontà delle disposizioni contenute nel *Jobs Act*, sottolinea che la finalità è quella di fare del contratto a tempo indeterminato il contratto di riferimento nel rapporto di lavoro, per facilitare l'inserimento dei giovani nel mercato e garantire maggiormente gli inoccupati. Ma anche i più convinti sostenitori del contratto a tempo indeterminato non possono consentire che alcune disposizioni permettano ai datori di lavoro di utilizzare la nuova normativa in modo leggero, quando non spregiudicato, riuscendo a conseguire un vantaggio rispetto a quelli costretti ad applicare la vecchia disciplina. Ciò, tra l'altro, oltre a vanificare la stessa finalità della delega, finirebbe per creare una forma di sleale concorrenza tra imprese. Per queste ragioni, pur convenendo, come detto nel suo intervento dal senatore Ichino, che nessun datore di lavoro vede nel lavoratore un semplice strumento per affermare le proprie bieche ragioni di arricchimento, osserva tuttavia che non tutti datori di lavoro si muovono come il buon padre di famiglia del codice civile, in un rapporto di collaborazione proficua e leale con i lavoratori. Va pertanto altresì riequilibrato il rapporto tra le agevolazioni fiscali accordate al datore di lavoro che ricorra al contratto a tempo indeterminato e le sanzioni in cui egli incorrerebbe in caso di licenziamento illegittimo. Il dubbio riguarda l'incongruità delle sanzioni, ovvero se esse rappresentino un reale disagio economico per l'imprenditore, in presenza di agevolazioni fiscali. Chiede quindi al Governo di rivalutare l'importo delle sanzioni, quanto meno con riferimento agli importi minimi.

Nel suo complesso, il decreto rappresenta un passo in avanti. L'Italia non è Paese di contenziosi, e non sempre da quei contenziosi, peraltro dopo un certo lasso di tempo, il lavoratore riesce ad avere soddisfazione. È dunque opportuno in molti casi accentuare maggiormente l'aspetto sanzionatorio rispetto a quello della reintegra. Se infatti è vero che l'Italia è l'ultimo Paese in Europa in cui è sopravvissuto l'articolo 18 dello Statuto, è pur vero che anche in Paesi dotati di normative più fluide rispetto a

quella italiana, come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, pur in assenza di disposizioni analoghe, si sta creando una giurisprudenza secondo la quale il giudice del lavoro in molti casi ritiene la sanzione economica non congrua rispetto al licenziamento.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) ribadisce le sue notazioni fortemente critiche nei confronti del *Jobs Act*, destinato al più a dar luogo ad una sostituzione di lavoratori, anziché a favorire e incrementare le nuove assunzioni. Ha affermato questi concetti con forza nel corso del dibattito sul disegno di legge delega, ma, allora come ora, lamenta una evidente insofferenza all'ascolto, soprattutto da parte di alcuni componenti la Commissione. Di fatto il Parlamento legifera per gli altri e non per sé: il ritardo con il quale molti componenti sono oggi giunti in Commissione sarebbe infatti, secondo quanto previsto dal decreto n. 134, causa di licenziamento per un lavoratore. Ancora una volta il Parlamento si muove in una logica astratta e avulsa dalla realtà, ignorando il grande disagio evidente nel mondo del lavoro. Al riguardo, cita il caso recente di un lavoratore fattosi dimettere dal nosocomio in cui era stato ricoverato per il timore di perdere il proprio posto di lavoro e deceduto a causa di una polmonite il giorno successivo. L'affermazione che, con le disposizioni in esame, si avrà una estensione generalizzata del contratto a tempo indeterminato è del tutto destituita di verità, determinandosi unicamente la precarizzazione a vita dei lavoratori. Il contratto a tempo indeterminato può infatti definirsi tale se il lavoratore è tutelato dalla legge, mentre in questo caso ci si limita a mercificare il lavoro. Non è contratto a tempo indeterminato quello in base al quale il lavoratore può perdere il proprio posto di lavoro in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo ed andrebbe una volta per tutte superata la tendenza ad affermare che le garanzie dell'articolo 18 siano un *unicum* italiano, ignorando il contesto del *welfare*: in molti Paesi d'Europa, ad esempio, esiste il reddito minimo garantito, ancora sconosciuto in Italia. Inoltre, in molte aziende, dopo anni di attività, il lavoratore viene qualificato RCL. È evidente che da un lato nessuna azienda motiverà il licenziamento con questa ragione, come è altrettanto evidente che sarà assai difficile ricollocare un lavoratore RCL licenziato. Per queste ragioni, confermando forti critiche nei confronti dell'atto, anticipa che porrà una bozza di parere contrario.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) fa notare che il ritardo con il quale i componenti della Commissione giungono talora a lavori già iniziati è unicamente dovuto – e tale è il suo caso nella giornata di oggi – alla necessità di presenziare contemporaneamente a riunioni di più organi convocati in orari coincidenti. Ciò che ad un occhio superficiale potrebbe apparire disimpegno è dunque semmai causato da senso di responsabilità e dalla necessità di corrispondere compiutamente alla propria funzione. Ritiene quindi sconsigliabile il ricorso permanente a toni apocalittici, applicati indistintamente a qualsiasi comportamento o decisione della maggioranza e

basati su valutazioni apodittiche e superficiali, sollecitando che si entri più proficuamente nel merito delle questioni.

Con i decreti legislativi in esame si entra nel cuore della concretizzazione della delega, ed è bene, per quanto possibile, accelerare i tempi di esame. Si tratta dei primi decreti legislativi attuativi del *Jobs Act*: sono passaggi importanti, molto attesi, nei quali il Governo ha saputo trasferire con equilibrio i temi delegati, a testimonianza dell'assoluta serietà con cui si è proceduto nell'attuazione della delega lavoro, al netto di qualche precisazione. Nessun eccesso di delega e nessuna mortificazione di diritti, dunque, ma un equilibrato riallineamento alla legislazione di gran parte d'Europa e l'articolazione di tutele nuove e crescenti. Il dibattito è peraltro favorito da quanto emerso nel corso delle audizioni, da cui, tranne qualche fuoco d'artificio retorico e qualche *boutade* ideologica, sono venuti sostegni, conferme e suggerimenti che nei pareri potranno essere acquisiti. Ciò la conferma in un giudizio pienamente positivo sul decreto legislativo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (n. 135)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi da 1 a 4, e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) ribadisce il proprio giudizio nettamente critico sull'impianto complessivo del *Jobs Act*, sottolineando che le disposizioni delegate, lungi dal conseguire un incremento dell'occupazione, potranno al più avere un effetto di sostituzione tra lavoratori. Il decreto legislativo n. 134 parla di un contratto a tempo indeterminato che nella realtà non esisterà, attesa la maggiore precarizzazione cui i lavoratori sono soggetti. Per parte sua, il decreto legislativo n. 135 finisce con lo snaturare la storia stessa e la finalità degli ammortizzatori sociali, dando corso ad un sistema devastante ai fini della sicurezza dei lavoratori. Nell'auspicare un ripensamento complessivo di queste disposizioni, suggerisce di riconsiderare quanto espresso da alcuni rappresentanti nel corso delle audizioni svolte con riferimento allo schema di decreto legislativo in esame, e nei cui confronti ha colto unicamente segnali di insofferenza.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) si sofferma sugli aspetti positivi del decreto in esame, richiamando innanzitutto la sostituzione delle ASpI e mini-ASpI con la NASpI e ed auspicando che il Governo la mantenga a 24 mesi anche dopo il 2017. Giudica significativa anche l'istituzione della nuova indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di colla-

borazione coordinata e continuativa e per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi nel corso del 2015. Positivo è poi il cambiamento dei criteri di calcolo dell'indennità, facendo riferimento al reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Reputa significativo anche l'articolo 16, con l'istituzione sperimentale dell'Asdi, assegno di disoccupazione per alcuni soggetti già titolari nel 2015 della NASpI, misura che a suo avviso andrebbe resa strutturale e che dovrebbe essere destinataria di risorse maggiori.

Esprime quindi soddisfazione per l'equilibrio con cui il Governo ha affrontato la delicata materia del licenziamento discriminatorio, che favorizza il risarcimento. L'articolo 18 viene fortemente migliorato, se si guarda alla delega ed ai suoi decreti come provvedimenti fortemente interconnessi: cambiato, ma non stravolto. Il licenziamento disciplinare può essere intimato solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo; in tal senso alcune osservazioni le paiono frutto più di una lettura pregiudiziale della contrapposizione che di una riflessione sugli effettivi problemi del testo. Nel parere sarà comunque bene specificare la natura delle previsioni in relazione a quanto arbitrariamente sostenuto da alcuni interventi. Sia la semplificazione delle procedure che la definizione di norme finalizzate ad evitare il contenzioso sono obiettivi in parte raggiunti; una valutazione complessiva sarà possibile solo allorché tutti i decreti legislativi saranno stati predisposti. È fondamentale quindi che il Governo trasmetta al Parlamento nelle prossime settimane gli altri schemi di decreti, al fine di dare attuazione in maniera omogenea alla riforma del mercato del lavoro. Il testo in esame è a suo avviso fondamentale per consentire il superamento della cassa in deroga e il passaggio ai nuovi ammortizzatori sociali. In questo contesto, sottolinea l'urgenza del decreto legislativo sulle politiche attive del lavoro e sull'agenzia nazionale per l'impiego per sostenere i lavoratori nel difficile processo di ricollocazione e collocazione. Auspica conclusivamente che il parere confermi l'equilibrio del testo, chiarendo però alcuni spunti derivanti dal dibattito su tempi e scadenze, e conferma il suo convinto sostegno alle misure in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria**130^a Seduta (2^a antimeridiana)***Presidenza della Vice Presidente*
SPILABOTTE*indi del Presidente*
SACCONI*La seduta inizia alle ore 11,55.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (n. 134)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice MUNERATO (*LN-Aut*) conferma le criticità già rilevate in entrambi i decreti attuativi. In particolare, non ritiene giusta la non applicabilità dei contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti alla pubblica amministrazione, che crea ulteriori divaricazioni nei rapporti di lavoro tra settore pubblico e settore privato, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Il decreto in esame inoltre crea disparità tra neo assunti e vecchi assunti: i nuovi assunti saranno i primi ad essere licenziati e percepiranno una pensione di importo minore grazie agli sgravi; inoltre, visto che i contributi saranno solo di natura figurativa, si rischia di creare una categoria di esodati. Nella sua regione di provenienza, non solo non trova imprenditori intenzionati a fare nuove assunzioni, ma semmai situazioni di esubero di personale e di gravi crisi aziendali. A riprova di ciò, enumera alcuni casi concreti di disagio nel settore.

Per effetto della legge Fornero la disoccupazione giovanile è passata dal 25 al 44 per cento, a causa dell'aumento dell'età pensionabile, e si è tornati ai livelli di disoccupazione giovanile degli anni '70. In questo contesto, il *Jobs Act* è del tutto inutile, perché gli incentivi per le assunzioni non servono se un'azienda non ha commesse e quindi introiti. Appare forte perciò la preoccupazione che il decreto in esame, unito alla decontribuzione nella legge di stabilità, possa servire solo alle grandi imprese, dove la forza lavoro viene sfruttata, usata e poi licenziata a seconda del-

l'interesse dell'imprenditore. L'Italia è però tenuta in piedi non da aziende che sfruttano e che abusano degli aiuti del Governo, ma dalle piccole e medie imprese e dalle partite IVA e i decreti in esame rappresentano il solito specchietto per le allodole.

La senatrice SPILABOTTE (*PD*) concorda con l'invito a procedere nei tempi più rapidi formulato nel suo intervento dalla senatrice Pezzopane. L'esigenza primaria è infatti quella di rendere al più presto operativo l'utilizzo del contratto a tutele crescenti e consentire l'utilizzo degli strumenti finalizzati a sostituire ASpl e mini-ASpl. Pur prendendo atto delle situazioni di disagio evidenziate dalla senatrice Munerato, e che riguardano il Paese nella sua interezza, fa osservare che a dicembre 2014 si è registrato un aumento di posti di lavoro pari a 100.000 unità e si è riscontrato un incremento dei valori economici, sia pur in termini ridotti. Il *trend* negativo è stato dunque finalmente invertito, e ciò spinge a maggior ragione in direzione di un cambiamento delle regole del mercato del lavoro. È perciò fondamentale offrire ai lavoratori la possibilità di accedere ai contratti a tempo indeterminato, diminuendo così il precariato e le penalizzazioni cui sono sottoposti soprattutto i giovani. Pur condividendo alcune sottolineature effettuate nel proprio intervento dal senatore Angioni, che ha segnalato l'opportunità di alcune correzioni tecniche, ritiene che nella sostanza l'atto in esame non presenti elementi meritevoli di critiche apocalittiche. Con piccoli ritocchi, il decreto delegato riuscirà infatti a dispiegare effetti di grande positività sul mercato del lavoro e sull'occupazione.

Le critiche che la senatrice BENCINI (*Misto*) esprime al decreto muovono anzitutto dalla monetizzazione del diritto alla tutela in caso di licenziamento illegittimo. Con le disposizioni in esame si accentuano maggiormente le differenze di trattamento tra lavoratori dipendenti di fronte a licenziamenti della medesima natura, instaurando due regimi di tutela (quello ancora vigente e quello delineato dal decreto), in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. L'inserimento di fattispecie non previste esplicitamente dalla disciplina di delega potrebbe inoltre determinare contenziosi. La riforma non creerà maggiore occupazione, ma semmai una migliore occupazione o *turn over*. Le sue ulteriori critiche si appuntano sulla ulteriore delimitazione rispetto alla Legge Fornero dell'area del reintegro, ossia della tutela reale. Viene infatti eliminata la valutazione del giudice circa la sproporzione del licenziamento e, rimuovendo il criterio della cosiddetta proporzionalità sul tipo di sanzione applicabile, viene di fatto ridotta la discrezionalità del giudice, ovvero il controllo da parte del medesimo sui licenziamenti intimati in modo illegittimo. In altre parole, viene meno il riferimento alle tipizzazioni contenute nei CCNL. Continueranno inoltre a generarsi, in perfetta continuità con la Legge Fornero, contrasti e dubbi interpretativi intorno alla locuzione «fatto materiale contestato». Il decreto sembra poi favorire l'elusione: in caso di licenziamento economico, si dà luogo unicamente a tutela indennitaria, rendendolo per-

tanto preferibile per il datore di lavoro, che non rischia così la reintegrazione del lavoratore. Il risarcimento del danno è più basso, anche se certo nel suo ammontare: il giudice, infatti, baserà il calcolo, seppure all'interno dei limiti minimi e massimi stabiliti nel decreto, sull'anzianità di servizio, rispetto a quello previsto dalla Legge Fornero. La «riscrittura» dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori per i nuovi assunti interesserà anche i licenziamenti collettivi: per essi, infatti, quando irregolarmente licenziati, nel quadro di una riduzione del personale, non troverà più applicazione la tutela reale nei casi di violazione dei criteri di scelta dei lavoratori, sostituita dagli indennizzi monetari crescenti. Si ampliano, quindi, le occasioni di licenziamenti immotivati e, nella sostanza, discriminatori. Manca poi ogni riferimento al pubblico impiego.

I contenuti dello schema sono comunque in linea con le previsioni della legge delega; altrettanto limpida è l'assenza di disciplina di un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio. Viene, invece, definito un nuovo regime di tutela, al tempo stesso sanzionatorio, applicabile ai licenziamenti illegittimi comminati ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore del decreto in esame. È, dunque, impossibile definire il nuovo regime sanzionatorio una riforma del mondo del lavoro «rivoluzionaria», visto che lo schema non modifica in alcun modo l'attuale regime previsto per le forme di assunzione diverse da quelle a tempo indeterminato.

Nell'ottica del legislatore delegato, l'incentivo ai datori di lavoro in caso di licenziamento illegittimo dei dipendenti sarebbe rappresentato da un regime sanzionatorio consistente per lo più in un indennizzo monetario certo e crescente con l'anzianità di servizio. Non mancherebbe inoltre per determinate fattispecie la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, che rafforzerà le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro. Al riguardo, la senatrice osserva che una liberalizzazione *de facto* dei licenziamenti di certo non incentiverà alcuna stabilità dei rapporti di lavoro, ritenendo negativo partire dai provvedimenti «sull'uscita» dal lavoro, anziché prendere le mosse dalle politiche attive che sostengono le persone espulse dal ciclo produttivo.

La valutazione sul cosiddetto *Jobs Act* potrà comunque essere più completa e chiara solamente qualora si conoscerà l'intervento sul riordino e la semplificazione delle tipologie contrattuali e si darà corso al riordino dei servizi per l'impiego.

Lo schema di decreto concerne le nuove assunzioni a tempo indeterminato, identificate in quelle decorrenti dall'entrata in vigore del decreto, o da data successiva, nonché – fattispecie non presente esplicitamente nella disciplina di delega – nelle assunzioni precedenti, qualora il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente, superi i limiti minimi dimensionali ai sensi dell'ottavo e del nono comma dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Riguardo a quest'ultima fattispecie, segnala l'esigenza di una norma di chiusura, che faccia salva l'applicazione, ove più favorevoli per il lavoratore, dei criteri di calcolo dell'eventuale indennità risarcitoria già applicabili al da-

tore al di sotto dei limiti minimi dimensionali. Andrebbe inoltre valutato se l'inserimento nell'ambito di applicazione dello schema della fattispecie del superamento successivo dei limiti minimi dimensionali sia suscettibile – in quanto non prevista esplicitamente dalla disciplina di delega – di determinare contenzioso.

Con riferimento ai licenziamenti individuali lo schema definisce due distinte tutele, di cui soltanto una trova applicazione anche qualora il datore non superi i limiti minimi dimensionali.

Dall'articolazione delle tutele discende, rispetto alla disciplina vigente, l'esclusione del diritto alla reintegrazione nei casi in cui il fatto contestato – nei licenziamenti per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa – rientri «tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili» e – nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo – nelle ipotesi di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento o di mancato rispetto del periodo di comporto in caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio del lavoratore. In sostanza, per le ipotesi rappresentate dai licenziamenti per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, c.d. disciplinari, l'intenzione del legislatore è quella di delimitare l'area del reintegro, escludendo in modo esplicito le situazioni nella quali il fatto contestato sussista, ma venga ritenuto dal giudice di per sé insufficiente a motivare un licenziamento, ovvero venga limitata al solo fatto materiale l'insussistenza del fatto, con esonero, quindi, del caso in cui il giudice accerti il fatto materiale, ma escluda la sussistenza del «fatto giuridico» per carenza dell'elemento psicologico. Pertanto, non basta più che la decisione del giudice si fondi sull'insufficienza della prova acquisita per documenti o per testimoni, ovvero sulla possibile sussistenza di un ragionevole dubbio circa la colpevolezza del lavoratore. Ed invero, rimuovendo il criterio della cosiddetta proporzionalità sul tipo di sanzione applicabile, viene di fatto ridotta la discrezionalità del giudice, ovvero il controllo da parte del medesimo sui licenziamenti intimati in modo illegittimo; in altre parole, viene meno il riferimento alle tipizzazioni contenute nei CCNL. Pertanto, nella fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 3 occorrerebbe ricomprendere anche quelle ipotesi di licenziamento che si caratterizzano per una sostanziale sproporzione tra il fatto accertato e la sanzione applicata. Per quanto riguarda i licenziamenti disciplinari, dunque, va ripristinato il criterio della proporzionalità tra il fatto contestato e la sanzione del licenziamento, nonché il rinvio alle tipizzazioni delle condotte riconducibili alle sanzioni di tipo conservativo, come meglio definite dalla contrattazione collettiva.

Con riferimento, invece, ai licenziamenti economici, la Legge Fornero aveva modificato l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, mantenendo il reintegro in caso di manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il decreto in esame cancella anche questa previsione: dunque se licenziamenti per motivi economici e organizzativi sono illegittimi, scompare per sempre la tutela reale, che lascia il posto a un ristoro economico, seppur certo e cre-

scente con l'anzianità di servizio del lavoratore. Anche per questa fattispecie ritiene vadano apportati miglioramenti, innalzando l'indennizzo previsto, per evitare il rischio che le imprese non corrette utilizzino gli incentivi per garantirsi risorse destinate all'indennità risarcitoria da pagare in presenza di sanzione comminata dal giudice. Del resto, se in caso di licenziamento economico illegittimo è prevista la sola tutela indennitaria, tanto vale andare verso questo tipo di licenziamento di modo tale che, in caso di giudizio, laddove venga dimostrata l'insussistenza del motivo economico, il datore di lavoro non rischi comunque la reintegra. Andrebbe, infine, a suo avviso mantenuta in vita la tutela reale anche per le ipotesi di licenziamento intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. La tutela reale viene prevista esclusivamente nelle ipotesi in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto al quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento. In tale ipotesi, sostanzialmente, il Giudice dovrebbe limitarsi a verificare la sussistenza o meno del fatto materiale e quindi non riconoscere la tutela reintegratoria anche in riferimento a quelle situazioni nelle quali, seppur sussistente, il fatto materiale risulti essere comunque di nessuna o lieve dannosità nel contesto aziendale: una incomprensibile limitazione del ruolo del giudice nella valutazione della sproporzione. Inoltre, la decisione, così come formulata, sembra introdurre l'inversione dell'onere probatorio, che pone a carico del lavoratore. La locuzione «fatto materiale contestato» risulta poi atecnica, in quanto un fatto esiste solo se può essere qualificato giuridicamente, ossia se esista un inadempimento.

Riguardo alla misura dell'indennità risarcitoria, la disciplina del decreto, rispetto a quella vigente, con riferimento al datore che superi i limiti minimi dimensionali e nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa nonché nel caso di illegittimità del licenziamento per violazione del requisito di motivazione scritta o per altri vizi procedurali, prevede soglie più basse e dunque tutele ridotte. Analoghe considerazioni vanno operate con riferimento ai datori che, invece, non superino i limiti minimi dimensionali per i quali infatti viene posto un tetto massimo (per le indennità) di sei mensilità e si prevede, nell'ambito dei limiti stabiliti, il dimezzamento degli importi. Pertanto andrebbe chiarito se il criterio del dimezzamento della misura si applichi anche ai limiti minimi delle indennità.

Ai fini della determinazione concreta dell'importo dell'indennità risarcitoria, la disciplina vigente fa riferimento a vari parametri, mentre il comma 1 dell'articolo 3 dello schema richiama esclusivamente l'anzianità di servizio. Vengono, pertanto, accentuate le differenze tra dipendenti ai quali continuerà ad applicarsi la disciplina vigente e nuovi assunti a tempo indeterminato, per i quali la normativa di riferimento sarà quella dello

schema di decreto *de quo*. Ritiene comunque opportuno che l'accesso alla NASpI ed alle misure di ricollocazione sia esteso anche ai lavoratori che accetteranno di definire il contenzioso sul licenziamento tramite la nuova conciliazione «agevolata».

L'articolo 10 definisce i termini di applicazione dello schema ai licenziamenti collettivi. Le modifiche alla normativa vigente operano soltanto con riferimento ai lavoratori rientranti nelle nozioni di cui all'articolo 1 dello schema; è possibile, quindi, che esse concernano solo una parte dei dipendenti oggetto del licenziamento collettivo, dando così luogo a ulteriori differenze di trattamento tra i dipendenti.

In tale nozione rientrano i casi in cui le imprese che occupino più di 15 dipendenti procedano, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, ad almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia. Nella vigente disciplina, il diritto alla reintegrazione è stabilito in caso di licenziamenti collettivi in cui siano stati violati i criteri di scelta previsti dalla medesima disciplina, nonché per le ipotesi di licenziamenti collettivi intimati senza l'osservanza della forma scritta. L'articolo 10 limita a quest'ultima fattispecie il diritto alla reintegrazione, mentre dispone l'applicazione della tutela indennitaria per i casi di violazione dei criteri di scelta; per gli altri vizi procedurali, si prevede parimenti il regime di indennità risarcitoria, in analogia con la disciplina vigente per tale fattispecie.

Le novità introdotte dal legislatore fanno sì che a determinare le modalità di individuazione dei lavoratori da licenziare siano sostanzialmente le imprese, per giunta con una sanzione minima in caso di violazione. Residua la tutela reale per la sola, marginalissima ipotesi di licenziamento intimato in forma orale. Vengono, pertanto, accentuate le differenze tra dipendenti ai quali continuerà ad applicarsi la disciplina vigente (e quindi godranno della tutela reale in caso di violazione dei criteri di scelta) e nuovi assunti a tempo indeterminato, che avranno diritto al solo indennizzo: grande disparità di trattamento, in altri termini, tra lavoratori che impugnano lo stesso tipo di licenziamento. Pertanto, andrebbe eliminata l'estensione del nuovo regime ai licenziamenti collettivi che, in particolare, inficia il valore dell'accordo sindacale al quale la vigente normativa affida i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.

Andrebbe infine chiarito se, per i licenziamenti collettivi, trovino applicazione, in ipotesi, le misure ridotte dell'indennità, contemplate dall'articolo 9, comma 1, qualora l'impresa non superi i limiti minimi dimensionali ivi richiamati, caso che si può talora verificare, per esempio, qualora le unità produttive siano ubicate in diversi comuni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (n. 135)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi da 1 a 4, e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice MUNERATO (*LN-Aut*) avanza forti critiche sul decreto in esame, lamentando una riduzione delle tutele del lavoratore proprio nel momento di suo maggior bisogno. Tale giudizio critico è motivato dall'assoluta insufficienza degli stanziamenti previsti per i nuovi ammortizzatori sociali, pari a 2,2 miliardi per il 2015 e il 2016 e 2 miliardi a partire dal 2017, a fronte dei dati INPS sugli ammortizzatori nel 2013, che ne registrano il costo in 7,5 miliardi. Le sue forti critiche risultano pertanto pienamente fondate, visto lo stanziamento di soli 2 miliardi per tutte e cinque le deleghe del *Jobs Act*, previsto nella legge di stabilità.

Anticipa che per queste ragioni presenterà alla Commissione uno schema di parere contrario.

La senatrice SPILABOTTE (*PD*), nell'esprimere un giudizio positivo sulle misure contenute nello schema di decreto in esame e nel richiamarsi alle considerazioni in questo senso già svolte da altri componenti del suo Gruppo, segnala alla relatrice l'opportunità di inserire nella bozza di parere che sottoporrà alla Commissione alcune sottolineature. Andrebbe infatti a suo avviso segnalata l'esigenza di incrementare la NASpI, finalità che peraltro è già implicita nella volontà del Governo ed è evidentemente condizionata dall'individuazione di adeguate risorse finanziarie. Inoltre, riterrrebbe opportuno segnalare al Governo l'opportunità di attribuire allo Stato la competenza esclusiva in materia di politiche attive, evitando che in un settore delicato e fondamentale nel nostro Paese si riscontrino diversità stridenti a seconda della regione di appartenenza.

A giudizio della senatrice BENCINI (*Misto*) il contratto di ricollocazione si configura come una prestazione puramente accessoria; perde, in altri termini, il carattere di politica di inserimento lavorativo e di attivazione e si risolve nella somministrazione di un *voucher*. Esso non dovrebbe invece essere limitato ai soli casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o di licenziamento collettivo, ma dovrebbe trovare applicazione generale in caso di licenziamento illegittimo; inoltre, dovrebbero essere previste forme di coinvolgimento anche economico del datore di lavoro che ha licenziato. Occorrerebbe innanzitutto una forma generalizzata di politica attiva che rappresenti un vero contatto tra il centro per l'impiego e il lavoratore licenziato, nonché l'introduzione di una partecipazione dell'impresa nella ricollocazione del lavoratore licenziato arbitrariamente.

Deve ugualmente essere valutata l'opportunità di riconoscere l'indennità di disoccupazione anche ai lavoratori che aderiscono alla conciliazione prevista all'articolo 6 dell'Atto di Governo. Le modalità di determinazione della misura della prestazione sono le stesse di quelle precedentemente previste con la Legge Fornero. Sono stati innovati l'importo del massimale (incrementato) ed il sistema delle penalizzazioni, da riproporzionare al numero di mensilità di godimento della prestazione, con significativi scostamenti dal precedente impianto, dove trovavano applicazione solo dopo la sesta e la dodicesima mensilità di fruizione. Il nuovo sistema delle penalizzazioni le sembra rispondere all'esigenza di incentivare comportamenti attivi nel periodo di disoccupazione, in quanto fa in modo che la NASpI subisca un'inferiore decurtazione in presenza di ridotte mensilità di fruizione, e una più gravosa a fronte di elevate mensilità di fruizione. Bisognerebbe, dunque, innalzare la soglia dei 18 mesi prevista nel decreto per gli eventi di disoccupazione verificatosi a partire dal 2017, anno in cui verranno definitivamente cancellati l'indennità di mobilità e gli ammortizzatori in deroga: tali trattamenti scompariranno e, pertanto, la durata massima è penalizzante rispetto al precedente regime.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 4 febbraio 2015

Plenaria**193^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento il ministro della salute Beatrice Lorenzin, accompagnata dalla dottoressa Silvia Arcà e dalla dottoressa Stefania Garassino, dirigenti amministrativi della Direzione generale della programmazione sanitaria.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 1092 –1495 (raccolta e donazione medicinali), nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi tenutasi ieri, è stata depositata documentazione da parte del Dott. Salvatore Geraci, responsabile area sanitaria Caritas Roma.

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE rende altresì noto che il Presidente del Senato ha assegnato alla Commissione in sede deliberante i disegni di legge nn. 344 e connessi, recanti disposizioni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie, richiamando l'importanza di un pronto inizio dell'esame.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi. Saggiunge che il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato, in via eccezionale, dal Presidente del Senato, considerato il peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina: esame del documento conclusivo**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 ottobre 2014.

La PRESIDENTE ringrazia la Commissione per l'impegno, la passione e il rigore con i quali ha affrontato l'indagine conoscitiva, esprimendo particolare gratitudine per il lavoro svolto dai relatori e notando altresì come una parte rilevante dell'operazione di trasparenza sul metodo Stamina, sul quale è peraltro in corso un processo penale, sia dovuta proprio all'attività svolta in tal senso dalla Commissione. Preannuncia l'intenzione di iniziare nella seduta odierna la discussione sullo schema di documento conclusivo, al fine di addivenire alla sua votazione nel corso della prossima settimana. Come atto finale dell'indagine, comunica la propria intenzione di tenere una conferenza stampa.

Invita pertanto i relatori a illustrare il documento.

La relatrice CATTANEO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), illustrando lo schema di documento conclusivo redatto unitamente al senatore D'ambrosio Lettieri, ricorda come questo sia il frutto di un lavoro che, nell'arco di 7 mesi, da gennaio a luglio scorsi, si è tradotto in 16 sedute della Commissione e nell'acquisizione di una corposa mole di documenti. Prima di entrare nel merito delle conclusioni, svolge due considerazioni preliminari. La prima concerne l'importanza del lavoro svolto dalla Commissione, in piena attuazione dei criteri di cui all'articolo 48 del Regolamento del Senato, per fare luce su una delle vicende a carattere sanitario più oscure degli ultimi decenni, che ha visto coinvolte le istituzioni e gli apparati dello Stato, i mezzi d'informazione, l'emotività e le aspettative dei cittadini, in particolare di molti malati. La seconda riguarda l'importanza della pubblicità che da subito è stata accordata all'indagine, permettendo la cognizione di fatti e circostanze da parte della collettività, realizzandone così le finalità informative. Il documento conclusivo che si sottopone alla Commissione intende perciò rappresentare una sintesi completa di norme, metodi e regole tali da ammettere un uso sperimentale

o un uso «compassionevole», come si definisce in termini tecnici, di una cura.

Il documento si articola in tre capitoli, il primo sul contesto scientifico, normativo e fattuale; il secondo sui lavori svolti dalla Commissione; il terzo contenente le conclusioni e le proposte di intervento. La relatrice si sofferma sui primi due capitoli.

Nel primo si contestualizza l'esistenza di una medicina rigenerativa, così come di una scienza che fa ricerca per dare speranza ai malati, giungendo, in alcuni contesti, a dare risultati clinici importanti: si impone comunque cautela, poiché, su circa 10 mila malattie rare censite, le prove di successo riguardano solo due o tre ambiti e ogni malattia ha le sue specificità.

Per distinguere le buone pratiche cliniche dalle pratiche ingannevoli occorre che vi sia una connessione tra oggetto biologico della ricerca e trattamento terapeutico: la vera scienza è infatti quella verificabile, perciò controllabile, che mette pubblicamente a disposizione i trattamenti elaborati: tutte caratteristiche assenti e falsificabili nel metodo Stamina.

Quanto al secondo capitolo, la relatrice nota come questo contenga la semplice e puntuale ricostruzione delle audizioni, attraverso il raggruppamento degli auditi per ambiti di appartenenza.

Ricorda che, sulla base di quanto contenuto nei primi due capitoli dello schema di documento, si possono ricavare gli elementi chiave che rendono un trattamento esigibile: innanzitutto, in ossequio all'articolo 32 della Costituzione, la qualificazione di tale trattamento come «cura»; in secondo luogo la certificazione del trattamento, dal punto di vista medico e scientifico, da parte del Servizio sanitario nazionale; in terzo luogo, come ricordato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 274 del 2014, l'esigenza che la sperimentazione clinica di un trattamento non sia posta a carico della collettività prima che ne sia provata l'efficacia; infine, la circostanza per cui nel nostro ordinamento era già presente una norma contenuta nel decreto ministeriale Turco-Fazio del 2006 sulle strategie terapeutiche di frontiera, che, se correttamente applicato, avrebbe impedito l'utilizzo del metodo Stamina.

Il relatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*), proseguendo nell'illustrazione dello schema di documento conclusivo, nota preliminarmente come le implicazioni del tema oggetto dell'indagine conoscitiva trascendano i profili meramente scientifici e tocchino quelli antropologici, con particolare riferimento a un diffuso scetticismo da parte dei cittadini ad accogliere il frutto della scienza, le cui ragioni vanno ricercate in parte nel *deficit* comunicativo scientifico, in parte nel senso di solitudine dell'uomo moderno, al quale occorre fornire una prospettiva di speranza che non sfoci nell'illusione o nell'inganno.

Il lavoro svolto, caratterizzato anche dalla cautela necessariamente imposta dal contemporaneo svolgimento di un giudizio penale, conferma il valore tangibile dell'attività conoscitiva per il pieno esercizio della funzione legislativa: il relatore auspica, perciò, che le risultanze dell'indagine

possano anche condurre ad atti di indirizzo o di iniziativa legislativa. Evidenza anche il proficuo rapporto instaurato con il Governo, circostanza testimoniata dallo schema di decreto ministeriale approvato lo scorso 21 gennaio e in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti, nel quale il Ministro ha fatto proprie alcune osservazioni emerse nel corso dell'indagine e oggi contenute nello schema di documento in esame.

Circa le proposte conclusive avanzate dai relatori, la prima riguarda un intervento normativo volto a riequilibrare l'ambito di competenza del potere legislativo con quello del potere giudiziario, nel pieno rispetto dell'autonomia della magistratura: si tratta, in particolare, di evitare le centinaia di ricorsi *ex* articolo 700 del Codice di procedura civile cui si è assistito in materia di Stamina, con la varietà di esiti ben nota. In particolare, come da ultimo rilevato dalla Corte Costituzionale, bisogna evitare che, in sede giudiziaria, possano essere autorizzati trattamenti in assenza di riscontri scientifici. La seconda proposta riguarda l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 24 del 2013: ricorda che, ancorché possa sembrare una misura dirompente, si tratta in realtà di un atto adottato sull'onda dell'emergenza e che ha consentito un implicito riconoscimento della pratica illegale di Stamina. In terzo luogo, occorre rivedere il decreto ministeriale Turco-Fazio del 2006 per correggerne alcune ambiguità: il decreto del Ministro Lorenzin attualmente in fase di emanazione sembrerebbe tuttavia soddisfare queste condizioni. La quarta proposta attiene all'attuazione dell'articolo 28 comma 2 del Regolamento CE n. 1394 del 2007, per colmare un pericoloso vuoto normativo. Si propone poi l'introduzione nell'ordinamento italiano del cosiddetto *standard Daubert*, per ricondurre entro parametri rigorosi la funzione del consulente tecnico in ambito giudiziario. Il sesto punto delle conclusioni attiene all'adozione di linee guida relative all'informazione pubblica in ambito medico scientifico. L'ultima proposta riguarda infine il rafforzamento dell'indipendenza dei Comitati etici.

Il relatore esprime i propri ringraziamenti ai componenti della Commissione, agli auditi, con particolare riferimento all'AIFA e ai Carabinieri dei NAS, nonché ai consulenti della Commissione.

La PRESIDENTE, nel formulare i propri ringraziamenti ai relatori, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BIANCO (*PD*), associandosi ai ringraziamenti per il lavoro svolto dai relatori e rilevando la coerenza delle conclusioni a cui sono pervenuti, rileva come, a proprio avviso, queste andrebbero integrate. Da un lato, evidenziando la necessità di comunicare e far comprendere correttamente la scienza, attraverso un'operazione che vinca il diffuso pregiudizio antiscientifico e fornisca strumenti per difendersi dall'inevitabile presenza di ciarlatani. Dall'altro, mettendo in luce come il centro della vicenda Stamina non siano i soggetti imputati di vari reati bensì i bisogni delle persone, *in primis* dei malati e delle loro famiglie. Accanto a un'attività di alfabetizzazione e divulgazione scientifica, è necessario saper ac-

cogliere e supportare, anche con l'apporto delle scienze umane, la domanda profonda che in ultima analisi è alla base della vicenda Stamina.

La senatrice TAVERNA (*M5S*) nota come il lavoro, all'esito di un travaglio biennale, lasci una sensazione di amarezza. Pur esprimendo apprezzamento per il valore scientifico dello schema di documento, evidenzia la mancanza di una parte lesa nella vicenda. Tutto si riduce a una diatriba tra scienziati e truffatori, mentre non si condanna il ruolo della politica nella vicenda, quando risulta difficile biasimare chi pretendeva di continuare una cura ricevuta in un ospedale pubblico e che qualcuno perciò aveva autorizzato. Questa circostanza aveva anche alimentato la convinzione popolare per la quale il metodo Stamina veniva osteggiato in quanto in conflitto con gli interessi di alcune case farmaceutiche, ciò che aveva attirato critiche nei confronti dello stesso atteggiamento di cautela tenuto dalla Commissione.

Alla luce di questi fatti, la priorità è perciò individuare i responsabili, risarcire chi è stato danneggiato e assicurare che le persone coinvolte vengano prese in carico dal punto di vista psicologico e umano da parte dello Stato, che li ha truffati attraverso il comportamento di alcuni funzionari, politici e amministratori.

La PRESIDENTE(*PD*) ricorda che è in corso un giudizio penale e che molte persone vi sono coinvolte. Ricorda altresì che i poteri di cui dispone la Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sono limitati.

La senatrice MATURANI (*PD*), nell'associarsi ai ringraziamenti per il lavoro svolto dai relatori, condivide quanto affermato dai colleghi che l'hanno preceduta circa la necessità che l'attenzione vada concentrata sui pazienti e sulle loro famiglie. Occorre innanzitutto che i saperi scientifici siano condivisi e diffusi tra i cittadini, attraverso un'aperta opera da parte del Ministero della salute avente ad oggetto l'idea che le cure siano da ritenersi appropriate quando validate dal percorso scientifico previsto dalla normativa in materia. Bisogna anche comprendere che le ragioni che hanno portato le famiglie a fidarsi di un metodo infondato risiedono nel desiderio di una speranza per malattie considerate incurabili dalla comunità scientifica: oltre all'aspetto diagnostico è perciò importante che vi sia un accompagnamento di tipo socio-psicologico comprendente anche la corretta informazione sulle ipotesi di sviluppo scientifico. Propone perciò di chiedere, inserendo tale punto nel documento conclusivo, che una parte delle somme destinate alla sperimentazione siano utilizzate per attivare centri di riferimento capaci di accogliere e accompagnare in un quadro multidisciplinare i malati e le loro famiglie.

La PRESIDENTE propone di rinviare il seguito della discussione a una successiva seduta, al fine di consentire lo svolgimento dell'audizione del Ministro Lorenzin.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,25, riprende alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: audizione del Ministro della salute sulla revisione dei Lea

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 21 gennaio 2015.

Il ministro LORENZIN informa che la revisione dei Livelli essenziali di assistenza è stata oggetto di una riunione questa mattina in sede di Commissione tecnica della Conferenza Stato-Regioni. Il programma di aggiornamento avviene infatti in condivisione con le regioni e deve portare al raggiungimento dell'intesa su tre documenti: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornamento con i relativi allegati e le valutazioni sulla compatibilità economico-finanziaria; i principi generali per l'erogazione dell'assistenza protesica integrativa; il documento metodologico per l'aggiornamento continuo e sistematico dei LEA. L'impatto finanziario preventivato è stato ridotto a 414 milioni di euro rispetto al miliardo inizialmente previsto, sia a motivo di compensazioni effettuate, sia in ragione del fatto che alcune regioni avevano già aggiornato le proprie prestazioni. Si è proceduto all'eliminazione di prestazioni obsolete, all'inclusione di prestazioni tecnologicamente avanzate e ci si è concentrati sugli elementi di valutazioni delle *performance*. A tal fine, le regioni devono svolgere un'opera di monitoraggio puntuale, soprattutto sul tema delle protesi. Premesso che il nomenclatore attuale risale al 1999, lo scopo è la creazione di un comitato permanente che ne consenta l'aggiornamento continuo.

Il percorso di revisione si è articolato attraverso quattro gruppi di lavoro che, tra aprile e dicembre 2014, hanno aggiornato, rispettivamente: sanità pubblica e prevenzione collettiva; nomenclatore; disciplina di assistenza protesica e oggetti correlati; l'area di assistenza socio-sanitaria.

La dottoressa ARCÀ illustra in maggiore dettaglio i contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornamento in fase di definizione.

Per quanto riguarda l'area della prevenzione collettiva e della sanità pubblica, è stata aggiunta una lista di prestazioni, comprendente alcune vaccinazioni (meningococco, pneumococco, varicella, HPV).

In materia di assistenza specialistica ambulatoriale sono state introdotte nuove prestazioni prima erogabili solo in regime di ospedalizzazione tra le quali adroterapia, procreazione medicalmente assistita, terapia fotodinamica *laser* con verteporfina, analisi di laboratorio per la diagnosi e monitoraggio di malattie rare. Vengono introdotte anche condizioni di erogabilità e indicazioni alla prescrizione appropriata per prestazioni ad alto costo o a rischio di uso inappropriato; si prevede altresì l'introduzione di prestazioni «*reflex*», erogabili solo se le indagini di primo livello suggeriscono la necessità di approfondimenti successivi. Si specifica infine, in senso sia sanitario che sociale, il contenuto del criterio della «vulnerabilità» già previsto dalla normativa vigente in materia di accesso alle prestazioni odontoiatriche.

Si sofferma poi sulle sostanziali innovazioni concernenti l'assistenza protesica: sono introdotte nuove protesi e ausili anche di elevata tecnologia; si prevede un ampliamento dei beneficiari e semplificazioni procedurali; vengono estese le gare per l'acquisto dei dispositivi *standard* operando l'eventuale personalizzazione direttamente su tali dispositivi.

Con riferimento all'area socio-sanitaria, si prevede una descrizione puntuale nelle attività dell'assistenza domiciliare, territoriale, semiresidenziale e residenziale, con articolazione in tre livelli di intensità (intensiva, estensiva, di mantenimento). Si registra l'assoluta novità del servizio di neuropsichiatria infantile, non menzionato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2001, e l'estensione dell'area delle dipendenze a tutte le dipendenze patologiche e i comportamenti di abuso.

Rileva inoltre l'introduzione di sei nuove patologie croniche esenti e la parallela esclusione delle ipertensioni lievi senza danno d'organo al fine di recuperare risorse. Per quanto riguarda le malattie rare, vengono introdotte 110 nuove patologie e si procede alla riorganizzazione dell'intero impianto, con lo scopo di creare delle classi aperte.

Illustra infine le innovazioni in materia di assistenza specialistica per le donne in gravidanza e a tutela della maternità: in funzione preconcezionale, con inclusione della procreazione medicalmente assistita, anche eterologa, pur riservando all'area ospedaliera l'attività specifica di selezione dei donatori, prelievo, conservazione e distribuzione delle cellule; per la gravidanza fisiologica, con ampliamento delle prestazioni per il monitoraggio; per l'accesso alla diagnosi prenatale, con aggiornamento delle indicazioni secondo le più recenti linee guida.

Circa l'entrata in vigore dei nomenclatori, avverte che questa potrà avvenire solo a seguito della definizione delle tariffe delle nuove prestazioni.

La dottoressa GARASSINO si sofferma sull'impatto economico-finanziario della revisione. In merito all'introduzione delle nuove vaccinazioni gratuite, queste comporteranno un maggiore onere di 138 milioni di euro che, al netto delle compensazioni, avrà un impatto pari a 68 milioni di euro. Per quanto riguarda l'assistenza specialistica ambulatoriale i maggiori oneri previsti sono di 1.500 milioni di euro. A seguito di una verifica, tramite i dati delle tessere sanitarie forniti dalle regioni, delle prestazioni erogate, si è potuto constatare che ben 1 miliardo di euro sul totale degli 11 miliardi di spesa per prestazioni ambulatoriali concernono attività in procinto di essere incluse nel nuovo nomenclatore nazionale e già incluse in quelli regionali: tale somma va perciò sottratta al maggiore onere previsto, ciò che, unitamente ad ulteriori risparmi, si traduce in un impatto netto totale di 256,8 milioni.

L'assistenza per malattie rare e patologie croniche ha maggiori oneri stimati per 22 milioni di euro, in gran parte compensati dalla riduzione delle prestazioni per l'ipertensione, con un impatto totale di 6 milioni di euro.

Per quanto riguarda l'assistenza socio-sanitaria non viene calcolato un impatto economico, mentre per quanto concerne l'assistenza protesica i maggiori oneri sono calcolati in 340 milioni di euro, compensati in parte dall'eliminazione di alcune categorie di ausili, dall'acquisto dei dispositivi su misure attraverso gare ed a altre misure, il che comporta un impatto netto di 184 milioni.

Al netto anche di ulteriori risparmi in materia di assistenza integrativa e assistenza ospedaliera, l'impatto complessivo della revisione dei Livelli essenziali di assistenza è perciò quantificabile in 414 milioni di euro.

Il ministro LORENZIN si sofferma su alcuni punti di particolare rilievo illustrati. Circa le protesi, evidenzia le distorsioni date dal mancato aggiornamento, dal 1999, del nomenclatore, con l'effetto che l'accesso ad alcuni dispositivi più avanzati era consentito soltanto a chi ne avesse la possibilità economica. Sempre in tale ambito, la previsione di acquisto tramite gara anche degli ausili su misura, pur mantenendo ferme le esigenze della personalizzazione, consente di evitare le distorsioni date dagli acquisti a trattativa diretta e a garantire uno *standard* di base più elevato.

In merito al metodo di lavoro seguito per concludere il processo di revisione, informa che sono in fase di adeguamento anche le tariffe, rispetto alle quali si attende il contributo delle regioni: il metodo di lavoro seguito include incontri settimanali fino al mese di luglio in sede di Conferenza Stato-Regioni al fine di pervenire alla rapida chiusura di tutti i tavoli tecnici.

Rispetto alle cifre prospettate in passato, vi è stato uno sforzo notevole per adeguare le risorse e l'attuale previsione di circa 410 milioni di euro da dividere su due anni rappresenta una cifra decisamente sostenibile da parte delle regioni, che potranno decidere di operare risparmi anche in altri settori. La mancata conclusione di questo processo di revisione dopo 15 anni di attesa rappresenterebbe un'occasione mancata.

Evidenzia inoltre la particolare attenzione data al processo di integrazione fra sanità e sociale: a tale proposito sono in corso contatti con il Ministro del lavoro per implementare il dialogo tra due mondi la cui separazione non è più giustificabile.

Nota infine che la filosofia complessiva che guida l'attuale fase è quella di operare risparmi mirati e reinvestire i proventi dei risparmi stessi, nell'ottica di una condivisione complessiva tra gli attori coinvolti.

La PRESIDENTE invita il Ministro a proseguire l'audizione in una data da concordare.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 4 febbraio 2015

Plenaria**101^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CHITI*La seduta inizia alle ore 8,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore MIRABELLI (*PD*), relatore, dopo aver ricordato il parere espresso dalla Commissione, in data 21 gennaio 2015, sul testo del relativo disegno di legge, dà lettura di un conferente schema di parere non ostativo con osservazioni sugli emendamenti riferiti al medesimo provvedimento.

In particolare, per quanto concerne l'emendamento 2.46, mette in risalto che occorrerebbe specificare come le prescrizioni del piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, da attuare entro il 31 luglio 2015, oltre che rappresentare la misura percentuale dell'80 per cento, debbano rappresentare la parte sostanzialmente più significativa delle stesse.

Inoltre, in relazione alle misure di agevolazione concesse alle imprese di autotrasporto, di cui agli emendamenti 2.96, 2.91 e 2.92, andrebbe richiamato il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di aiuti *de minimis*, che contiene regole particolari per il settore del trasporto merci su strada per conto terzi.

Infine, in riferimento all'emendamento 3.1, l'utilizzo delle somme sequestrate al fine di sottoscrivere obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale al

giudice precedente, appare conforme al principio «chi inquina paga» fissato dalla direttiva 2004/35/CE in materia di responsabilità per danno ambientale.

Il relatore formula altresì parere non ostativo sugli altri emendamenti.

Il PRESIDENTE, quindi, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) fa presente che, per il proprio Gruppo parlamentare, l'emendamento 2.0.100 palesa evidenti problemi, in quanto le disposizioni in esso contenute circoscrivono un perimetro di piccole e medie aziende cui è conferito un effettivo trattamento di favore mediante l'erogazione di risorse di cui al Fondo di garanzia della legge n. 662 del 1996.

Inoltre, relativamente all'emendamento 2.46, la misura percentuale dell'80 per cento avuto riguardo al piano di cui al DPCM del 14 marzo 2014, è da intendere nei suoi termini propriamente numerici.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) esprime il proprio punto di vista favorevole rispetto allo schema di parere esposto dal relatore, pur condividendo alcune delle riserve all'emendamento 2.0.100 mosse dal collega Martelli.

Secondo il senatore MOLINARI (*M5S*), non pochi degli emendamenti all'esame, tra cui quelli finora citati, prevedono disposizioni suscettibili di entrare in conflitto con la normativa dell'Unione europea, per le ragioni testè illustrate nei precedenti interventi dei commissari.

Il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) invita a considerare l'opportunità di inserire, nella proposta di parere del relatore, l'importanza degli enti locali, in particolare della Regione, nell'opera di risanamento di imprese di interesse strategico come l'Ilva di Taranto.

Secondo il senatore COCIANCICH (*PD*) non va sottaciuta l'esigenza prioritaria che ha spinto all'emanazione del decreto in questione, ovvero l'approntamento di un concreto sostegno a favore del tessuto industriale, costituito da piccoli fornitori, che gravita nell'area ove è impiantato lo stabilimento dell'Ilva.

Dichiara, pertanto, il voto favorevole del suo Gruppo alla bozza di parere del relatore.

Il senatore MIRABELLI (*PD*), relatore, in sede di replica, tiene, in primo luogo, a precisare che il perimetro delle imprese fornitrici che usufruiranno del sostegno previsto dal decreto-legge in titolo, pari a 24 milioni di euro, è esattamente lo stesso previsto dal precedente «decreto Ilva», in nulla innovando, al riguardo, l'attuale provvedimento.

Fa, infine, notare che la giusta menzione del coinvolgimento degli enti territoriali è già stata fatta nel parere che la 14^a Commissione ha formulato, alla Commissione di merito, sul disegno di legge n. 1733 in quanto tale.

Il PRESIDENTE, quindi, dopo aver appurato la presenza del richiesto numero legale, pone in votazione lo schema di parere non ostativo con osservazioni sugli emendamenti concernenti l'Atto Senato n. 1733, come formulato dal relatore, che è accolto dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 8,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1733**

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,

ricordato il parere espresso dalla Commissione, in data 21 gennaio 2015, sul testo del disegno di legge;

preso atto che, con sentenza del 30 gennaio 2015, il Tribunale fallimentare di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza dell'ILVA di Taranto, visto che non sussistono né mezzi propri né affidamenti da parte di terzi che consentano di soddisfare regolarmente le obbligazioni e di far fronte, contestualmente, all'attuazione del piano ambientale approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014;

ricordato che, nella citata sentenza, si attesta che l'ILVA presenta un indebitamento complessivo pari a 2.913.282.000 euro e che possiede i requisiti occupazionali previsti per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al decreto-legge n. 347 del 2003;

richiamati gli emendamenti dei relatori 2.0.100, 3.100, 4.100, che assicurano lo stanziamento di risorse e la definizione di misure di compensazione ambientale finalizzate alla continuità operativa dell'ILVA con il sostegno alle imprese fornitrici e con interventi ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi nelle aree contigue;

osservato, in riferimento all'emendamento del relatore 1.100, che la moratoria per il venir meno dei requisiti soggettivi previsti per i titoli autorizzatori in conseguenza dell'ammissione a procedure concorsuali o di amministrazione straordinaria mantiene comunque un carattere transitorio;

richiamati altresì gli emendamenti 3.22, relativo al contenzioso con Fintecna Spa, e 4.10 relativo al recupero delle scorie provenienti dalla fusione di leghe di metalli ferrosi, con il richiamo al rispetto dei principi della direttiva 2008/98/CE,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti di seguito indicati, con le seguenti osservazioni:

per quanto concerne l'emendamento 2.46 occorrerebbe specificare che le prescrizioni del piano di cui al D.P.C.M. del 14 marzo 2014, da attuare entro il 31 luglio 2015, oltre che rappresentare la misura percentuale dell'80 per cento, debbano rappresentare la parte sostanzialmente più significativa delle stesse;

in relazione alle misure di agevolazione concesse alle imprese di autotrasporto, di cui agli emendamenti 2.96, 2.91 e 2.92, andrebbe richiamato il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di aiuti *de minimis*, che contiene regole particolari per il settore del trasporto merci su strada per conto terzi;

in riferimento all'emendamento 3.1, l'utilizzo delle somme sequestrate al fine di sottoscrivere obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale al giudice precedente, appare conforme al principio «chi inquina paga» fissato dalla direttiva 2004/35/CE in materia di responsabilità per danno ambientale.

Formula altresì parere non ostativo sugli emendamenti del relatore e sugli altri emendamenti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 4 febbraio 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Sull'ordine dei lavori

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame disegno di legge S. 1749, di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU.

La Commissione concorda.

DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU

S. 1749 Governo

(Parere alla 6^a Commissione del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna Orrù (*PD*), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 6^a Commissione (Finanze e tesoro) del Senato sul disegno di legge S. 1749, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2015, che introduce misure urgenti in materia di esenzione IMU.

Il decreto-legge stabilisce, a decorrere dall'anno 2015, i nuovi criteri di esenzione per l'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli,

già previsti dalla lettera *h*), comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992. L'intervento si è reso necessario per risolvere alcune criticità emerse a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale 28 novembre 2014, che specificava i criteri di determinazione dell'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli così come ridefiniti dal decreto-legge n. 66 del 2014, anche alla luce di recenti provvedimenti cautelari resi dalla magistratura amministrativa, che ne hanno sospeso l'efficacia.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, dispone che, a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si applichi ai terreni agricoli nonché a quelli incolti ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), e ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui al citato elenco ISTAT.

L'anzidetta disposizione si riferisce dunque all'elenco ISTAT emanato appositamente che, rispetto al precedente più restrittivo (per il quale erano esenti solo 1.498 Comuni), prevede l'esenzione per 3.456 Comuni. L'esenzione è invece parziale per 655 Comuni.

Il successivo comma 2 dell'articolo 1 precisa che l'esenzione si applica anche nel caso di concessione dei terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola, mentre il comma 3 dispone che i citati criteri di definizione di esenzione dei terreni montani e parzialmente montani siano applicabili anche all'anno d'imposta 2014.

Il comma 4 dispone che siano in ogni caso esenti nell'anno 2014 i terreni che, in base alla normativa previgente, risultavano tali e che, invece, siano imponibili per effetto dell'applicazione del decreto-legge all'esame. Il comma 4, con norma ricognitiva, prevede l'esenzione, per il solo anno 2014, dei terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadono in zone montane o di collina così come definite dal decreto interministeriale 28 novembre 2014, prevedendo, in relazione ai suddetti terreni, l'emanazione di apposito decreto interministeriale che stabilisca le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei Comuni sul cui territorio ricadono i citati terreni.

Il comma 5 prevede che i contribuenti siano tenuti al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, nell'ammontare definito secondo i criteri applicativi indicati ai precedenti commi da 1 a 4, entro il termine del 10 febbraio 2015.

Il comma 6 dispone l'abrogazione della normativa previgente, mentre il comma 7 prevede che, a decorrere dall'anno 2015, le variazioni compensative di risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo, siano operate nell'ambito del fondo di solida-

rietà comunale e con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228), nelle misure riportate nell'allegato A al provvedimento, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, mentre, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, avvengano in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Il comma 8 prevede, per l'anno 2014, che le variazioni compensative di risorse nei confronti dei Comuni conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, siano confermate nella misura di cui all'allegato B al provvedimento all'esame, mentre il comma 9 prevede che i Comuni – in relazione ai quali l'allegato C stabilisce l'entità dei rimborsi ad essi spettanti – siano autorizzati a rettificare gli accertamenti in entrata, a titolo di fondo di solidarietà comunale e di gettito IMU, del bilancio 2014.

L'articolo 2 abroga le disposizioni fiscali recentemente emanate in favore del settore agricolo ai fini della determinazione del valore della produzione netta. Tali disposizioni non hanno trovato applicazione in quanto la loro efficacia era subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, che non è mai pervenuta. Il medesimo articolo reca inoltre le restanti norme di copertura finanziaria del provvedimento.

Infine, l'articolo 3 stabilisce il termine di entrata in vigore del decreto-legge.

Si riserva di presentare una proposta di parere nelle prossime sedute anche alla luce del dibattito in Commissione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica convenzione Aja protezione minori

S. 1552 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alle Commissioni riunite 2^a e 3^a del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (*PI-CD*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere alle Commissioni riunite 2^a e 3^a del Senato il parere sul disegno di legge S. 1552, approvato dalla Camera, che reca Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori,

fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

In proposito, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento, in occasione del suo esame alla Camera, esprimendo su di esso parere favorevole con un'osservazione.

In sintesi, la Convenzione in esame, risalente al 1996, ma firmata dall'Italia solo nel 2003, è finalizzata all'integrale revisione del testo del 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile nel campo della protezione dei minori e mira a superare talune criticità emerse nel funzionamento della Convenzione del 1961, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che ha provocato un radicale mutamento d'approccio nel diritto internazionale a tutela dell'infanzia.

La Convenzione e le misure contenute nel disegno di legge, finalizzate ad adeguare l'ordinamento nazionale ai principi da essa stabiliti, sono assai innovative e non prive di destare qualche motivo di dubbio sulla loro opportunità – comunque superabile ove si consideri che le misure in oggetto sono finalizzate ad assicurare la tutela del minore – in quanto conferiscono veste giuridica alla cosiddetta *kafala*, prevista come unica misura di protezione del minore in stato di abbandono negli ordinamenti islamici. Tale istituto, previsto dalla legge coranica, è una sorta di affidamento familiare, ancorché *sine die*, e comporta obblighi di cura del minore in capo ai soggetti affidatari dello stesso.

A tale riguardo, l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica individua nel Ministero della giustizia l'autorità centrale italiana incaricata di adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione; individua nella Commissione per le adozioni internazionali l'autorità competente ad approvare la proposta di assistenza legale, tramite *kafala* o istituto analogo, di un minore in stato di abbandono, emessa dall'autorità giudiziaria di altro Stato contraente; definisce le autorità competenti straniere; definisce il concetto di assistenza legale di un minore.

Fa poi presente che i successivi articoli 4 e 5 delineano le diverse procedure da seguire per il collocamento in Italia di minori stranieri a seconda che gli stessi si trovino o meno in stato di abbandono, delineando due distinte fattispecie giuridiche assimilabili agli istituti dell'affidamento familiare, nel caso del minore non in stato di abbandono e della tutela, nel caso del minore in stato di abbandono; entrambe le procedure prevedono il coinvolgimento dei servizi sociali o delle ASL.

Le successive disposizioni specificano le disposizioni della normativa in tema di immigrazione applicabili in caso di minore presente nel nostro paese per assistenza legale (articolo 6), individuano l'organo competente ad adottare i provvedimenti provvisori e urgenti previsti dalla Convenzione a tutela della persona e dei beni del minore (articolo 8), novellano le disposizioni penali della legge sulle adozioni internazionali (articolo 9) e novellano la legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, n. 218 del 1995 (articolo 10).

Di particolare interesse per la Commissione è l'articolo 12 che stabilisce che, con regolamenti di esecuzione della legge (emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988), siano disciplinate le modalità operative per l'attuazione degli articoli 4 e 5, che, come detto, disciplinano la procedura, rispettivamente, per l'affidamento o l'assistenza legale del minore non in stato di abbandono e per l'assistenza legale del minore in situazione di abbandono, per effetto dei quali, come accennato, vengono posti una serie di oneri in capo ai servizi sociali e alle aziende sanitarie. A tale riguardo, in occasione dell'esame del provvedimento alla Camera, la Commissione aveva formulato un'osservazione con la quale si invitavano le Commissioni competenti a prevedere che sui suddetti schemi di regolamenti di esecuzione fosse acquisito il parere della Conferenza unificata.

Poiché tale rilievo non è stato recepito, ritiene di confermare i contenuti del parere già approvato in occasione della discussione del provvedimento alla Camera. Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Gianpiero D'ALIA (*AP*), *presidente*, in relazione alla proposta di parere del relatore, ritiene che il rilievo in essa contenuto meriterebbe di essere formulato in termini più incisivi e di assumere la veste di una condizione piuttosto che di una osservazione. Il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 12 del disegno di legge, oltre ad impattare sulle competenze regionali in materia sanitaria e assistenziale, chiama infatti in causa la stessa responsabilità delle Regioni nell'attuazione degli accordi internazionali. Appare dunque doveroso prevedere un coinvolgimento delle Regioni, chiamate a dare concreta applicazione alle misure contenute agli articoli 4 e 5 del disegno di legge di ratifica, nella parte in cui pongono in capo ai servizi sociali e alle aziende sanitarie compiti e oneri organizzativi.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (*PI-CD*), *relatore*, ritiene senz'altro condivisibili le considerazioni svolte dal presidente D'Alia che intende quindi accogliere. Formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

Collegato ambientale – legge stabilità 2014

S. 1676 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alla 13^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Giovanni MONCHIERO (*SCpI*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere alla 13^a Commissione del Senato il parere sul disegno di legge S.1676, approvato dalla Camera, che reca Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

Ricorda che il disegno di legge in esame è stato dal Governo collegato alla legge di stabilità per il 2014, come risulta dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 (*Doc. LVII*, n. 1-*bis*), trasmessa al Parlamento il 23 settembre 2013 e che la Commissione ha già esaminato il provvedimento, in occasione del suo esame alla Camera, esprimendo su di esso parere favorevole con quattro osservazioni, due delle quali recepite dalla Commissione in sede referente.

Soffermandosi sulle sole disposizioni aventi un più diretto interesse in relazione alle competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali, fa presente che l'articolo 3 destina 35 milioni di euro per il 2015 alla realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, per il finanziamento di progetti di enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti volti a realizzare sistemi quali il *car-pooling*, il *bike-pooling* e il *bike-sharing*.

L'articolo 4 interviene sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare. In particolare, prevede che, quando tali tipologie di interventi sono assoggettate alla valutazione di impatto ambientale (VIA) – nazionale o regionale, – le specifiche autorizzazioni ambientali previste dalla legge siano istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione medesima.

L'articolo 7 prevede che i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubbliche e dalle imprese private sono rilasciati, su richiesta degli enti locali, in formato *open data* per il loro riuso finalizzato a soluzioni di efficientamento delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della *green economy*.

L'articolo 14 prevede l'adozione di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale, nonché di un secondo piano, il Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili, che integri le azioni previste dal primo piano.

L'articolo 15 reca una serie di disposizioni volte a promuovere l'acquisto dei prodotti creati con materiale cosiddetto «post-consumo» (prodotti recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, derivanti da carta riciclata, plastiche miste riciclate, eccetera). Sono altresì previste misure per incentivare l'utilizzo di materiali post-consumo negli interventi di mitigazione dell'inquinamento acustico e nell'efficientamento energetico, nella costruzione o nella ristrutturazione degli edifici scolastici. Tra l'altro si prevede che le regioni adottino specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, ai fini di consen-

terne la piena fruibilità dal punto di vista acustico. Nelle more dell'adozione delle norme tecniche regionali, le pubbliche amministrazioni sono chiamate a prevedere nelle gare d'appalto per l'efficientamento energetico delle scuole e per la loro ristrutturazione o costruzione l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367. È previsto che in sede di prima applicazione della nuova disciplina le regioni utilizzino le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 23 del provvedimento in esame.

L'articolo 18 consente al ministro dell'ambiente di individuare porti marittimi, dotati di siti idonei, in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti da associazioni sportive, ambientaliste e culturali: questo sulla base di accordi di programma stipulati con la Capitaneria di porto, l'Autorità portuale, le imprese ittiche, le associazioni interessate e il comune competente.

Il comma 4 dell'articolo 20 modifica la disciplina sulla pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti – di cui al comma 12 dell'articolo 199 del codice dell'ambiente – prevedendo che siano pubblicate annualmente sui siti *web* delle regioni tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali in questione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti; sono inoltre elencate le informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti.

L'articolo 23 interviene sull'articolo 205 del codice dell'ambiente, che disciplina il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO). Rispetto al testo originario del disegno di legge è stato soppresso il differimento di otto anni delle scadenze previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Le modifiche previste dall'articolo prevedono che il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata possa avvenire a livello comunale, in alternativa al livello di ATO; pongono direttamente a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata l'addizionale del venti per cento al tributo speciale per il conferimento in discarica (cosiddetta ecotassa); prevedono che il mancato raggiungimento degli obiettivi costituisca responsabilità contabile per le amministrazioni inadempienti.

L'articolo prevede, tra l'altro, che le regioni definiscano con apposita deliberazione il metodo *standard* per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raggiunte in ogni comune secondo le Linee guida che dovranno essere definite con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tale fine le regioni dovranno individuare i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

Ulteriori disposizioni attengono all'addizionale all'ecotassa che i comuni devono pagare qualora non raggiungano gli obiettivi. Questa non è dovuta dai comuni che hanno ottenuto una deroga rispetto al perseguimento dei medesimi obiettivi ovvero che hanno conseguito una produzione pro capite media di rifiuti inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza. Si prevede, inoltre, che l'addizionale sia dovuta alle regioni e che affluisca in un apposito fondo regionale, destinato a finanziare, tra l'altro, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati ai sensi del già illustrato articolo 15 del provvedimento in esame.

Infine, viene stabilito che l'adeguamento alle percentuali di raccolta differenziata previste dalla vigente normativa debba avvenire entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 29 introduce una disciplina per la salvaguardia dell'ambiente rispetto ai rifiuti di prodotti da fumo e alle gomme da masticare, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo per i comuni di installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale raccoglitori per i mozziconi dei prodotti da fumo e le gomme da masticare.

L'articolo 31 ha il fine di accelerare l'attuazione delle norme già contenute nella legge di stabilità 2014 (ed in particolare dall'articolo 1, comma 667, della legge n. 147 del 2013) che consentono ai comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti, commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

L'articolo 34 interviene in materia di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti. La norma precisa che, nel caso in cui il presidente della giunta regionale non provveda ad adottare le misure necessarie entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze, il ministro dell'ambiente diffidi il presidente medesimo a provvedere entro il termine di 60 giorni, anziché «entro un congruo termine», come previsto nella normativa vigente.

L'articolo 36 consente alle regioni di promuovere misure di incentivazione da corrispondere ai comuni che oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge attuino misure di prevenzione della procedura dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previste dal Programma nazionale di prevenzione. La norma, oltre a prevedere che tali misure di incentivazione debbano essere corrisposte con modalità automatiche e progressive, prevede che le regioni, sulla base delle misure previste dal Programma nazionale di prevenzione, adottino Programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti.

L'articolo 39 detta una serie di disposizioni finalizzate alla difesa del suolo, provvedendo in particolare alla riorganizzazione della *governance* in questo ambito. Tra l'altro si prevede che, nei distretti idrografici coincidenti con il territorio regionale, le regioni istituiscano l'Autorità di bacino distrettuale, a cui vengono trasferite anche le competenze regionali previste dalla parte terza del codice dell'ambiente, in materia di difesa

del suolo; e che il Ministero dell'ambiente assuma le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuale. È stata inoltre prevista la possibilità di una articolazione territoriale a livello regionale (sub-distretti), attraverso l'utilizzo delle strutture delle sopresse Autorità di bacino regionale e interregionale.

L'articolo prevede poi un ampliamento del novero dei soggetti istituzionali che partecipano alla Conferenza istituzionale permanente, l'organo che adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino. Tra gli altri, ne fanno parte i presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico. Della conferenza operativa, poi, è previsto che facciano parte i rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente.

Sempre l'articolo 39 prevede che, fino all'emanazione del decreto ministeriale sui canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, il Ministero dell'ambiente e le regioni stipulino accordi di programma per la determinazione della quota parte di diverse entrate, tra le quali le concessioni del demanio idrico, nonché quelle derivanti dall'applicazione del principio «chi inquina paga», per il finanziamento di misure e funzioni che integrano i programmi dei Piani di tutela delle acque e le altre funzioni (studio e progettazione) attribuite alle Autorità di bacino.

L'articolo 40 introduce un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico.

L'articolo 42 istituisce Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, demandando a un apposito decreto del presidente del Consiglio, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione degli interventi prioritari, dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo.

L'articolo 46 fa salve le competenze in materia di servizio idrico della regione autonoma Valle d'Aosta, prevedendo che tale regione provveda alle finalità perseguite dal Capo VIII (accesso universale all'acqua) ai sensi del proprio statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

L'articolo 48 prevede l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari.

L'articolo 49 consente ai comuni e ai loro enti strumentali di individuare appositi spazi presso i centri di raccolta dei rifiuti per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.

L'articolo 50 istituisce presso il Ministero dell'ambiente un Comitato per il capitale naturale, che ha il compito di redigere un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese e di promuovere l'adozione, da parte

degli enti locali, di sistemi di contabilità ambientale e della predisposizione di appositi bilanci ambientali.

L'articolo 53 delega il Governo all'introduzione con decreti legislativi di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali. È previsto che sui decreti legislativi sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 54 promuove l'istituzione delle aree *oil free*, vale a dire di aree territoriali nelle quali avviare sperimentazioni per la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili. La costituzione di tali aree può essere promossa dai comuni interessati, per il tramite di unioni di comuni e di comuni montani. Spetta alla legge regionale definire le modalità di organizzazione delle aree *oil free*.

L'articolo 55 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri – d'intesa con i Ministeri competenti e con la Conferenza unificata – promuova la costituzione della «Strategia nazionale delle *Green Communities*», al fine di stabilire un piano di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani (in diversi ambiti, dall'energia al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agro-forestale) in rapporto con le aree urbane.

Le regioni e le province autonome possono individuare modalità, tempistiche e risorse finanziarie nell'ambito delle quali le unioni dei comuni e le unioni dei comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale.

L'articolo 56 reca una delega al Governo in materia di inquinamento acustico prevedendo l'acquisizione, sui relativi decreti legislativi, del parere della Conferenza unificata.

L'articolo 57 contiene la clausola di salvaguardia a tutela delle prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, assicurando l'inapplicabilità delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame che siano in contrasto con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

In conclusione, sottopone all'attenzione della Commissione una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 3*), che riprende, nella parte in cui è ancora attuale, il parere già approvato dall'organo in occasione della discussione del provvedimento alla Camera.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che, anche in questo caso, ai rilievi sia conferita una maggiore incisività e che essi assumano la veste di condizioni. Tutti i rilievi formulati sono infatti volti a richiedere il coinvolgimento della Conferenza unificata o della Conferenza Stato-regioni in sede attuativa di disposizioni che sono suscettibili di impattare anche sull'esercizio di attribuzioni regionali. A tale proposito, richiama la copiosa giurisprudenza costituzionale che ha evidenziato come il principio di leale collaborazione debba «*in ogni caso, permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie*». In relazione alla disciplina contenuta all'articolo 3, richiama altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 2008 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi

1122 e 1123 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui non prevedevano che il decreto interministeriale ivi previsto – e volto a destinare delle risorse del Fondo per la mobilità sostenibile per l'adozione di una serie di misure, tra cui la valorizzazione del *car sharing* e l'individuazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola – fosse emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata. Anche allo scopo di scongiurare ulteriore contenzioso tra lo Stato e le Regioni, auspica che il testo all'esame venga opportunamente modificato.

Il deputato Giovanni MONCHIERO (*SCpI*), *relatore*, ritenendo pienamente condivisibili le considerazioni svolte dal presidente D'Alia, formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con due condizioni (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

La seduta termina alle ore 9,10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,10 alle ore 9,20.

ALLEGATO 1

**Ratifica convenzione Aja protezione minori
(S. 1552 Governo, approvato dalla Camera)**

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1552, approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

rilevato che:

l'articolo 117, primo comma, della Costituzione prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto, oltre che della Costituzione medesima, dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali;

l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che:

gli articoli 4 e 5 del disegno di legge in esame – nel disciplinare la procedura, rispettivamente, per l'affidamento o l'assistenza legale del minore non in stato di abbandono e per l'assistenza legale del minore in situazione di abbandono – prevedono il coinvolgimento, tra gli altri soggetti, dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e delle aziende sanitarie locali o ospedaliere;

l'articolo 12 stabilisce che le modalità operative per l'attuazione degli articoli 4 e 5 siano disciplinate con regolamenti di esecuzione (emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988);

la materia dei servizi sociali è riconducibile alla potestà legislativa residuale delle regioni, di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

le Commissioni di merito valutino l'opportunità di prevedere che sullo schema dei regolamenti di esecuzione previsti dall'articolo 12 del disegno di legge sia acquisito il parere della Conferenza unificata.

ALLEGATO 2

**Ratifica convenzione Aja protezione minori
(S. 1552 Governo, approvato dalla Camera)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1552, approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

rilevato che:

l'articolo 117, primo comma, della Costituzione prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto, oltre che della Costituzione medesima, dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali;

l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che:

gli articoli 4 e 5 del disegno di legge in esame – nel disciplinare la procedura, rispettivamente, per l'affidamento o l'assistenza legale del minore non in stato di abbandono e per l'assistenza legale del minore in situazione di abbandono – prevedono il coinvolgimento, tra gli altri soggetti, dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e delle aziende sanitarie locali o ospedaliere;

l'articolo 12 stabilisce che le modalità operative per l'attuazione degli articoli 4 e 5 siano disciplinate con regolamenti di esecuzione (emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988);

la materia dei servizi sociali è riconducibile alla potestà legislativa residuale delle regioni, di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito ad inserire una disposizione in base alla quale sullo schema dei regolamenti di esecuzione previsti dall'articolo 12 del disegno di legge sia acquisito il parere della Conferenza unificata.

ALLEGATO 3

Collegato ambientale – legge stabilità 2014
(S. 1676 Governo, approvato dalla Camera)

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1676, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), approvato dalla Camera dei deputati;

rilevato che:

il provvedimento reca disposizioni eterogenee, ma prevalentemente riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente, che l'articolo 117, secondo comma, lett. *s*) della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

gli articoli 12 e 13 modificano la disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenuta nel decreto legislativo n. 163 del 2006: la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che gli interventi in tema di contratti pubblici siano riconducibili a diverse materie di competenza legislativa esclusiva statale, tra cui la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *l*), della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva statale;

taluni articoli recano disposizioni riconducibili alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni: peraltro la Corte costituzionale (sentenza n. 6 del 2004) ha ritenuto ammissibile per lo Stato dettare normative di dettaglio nel settore energetico, sulla base del principio della «attrazione in sussidiarietà», elaborato dalla Corte nella sentenza n. 303 del 2003, a condizione che sia assicurato il coinvolgimento delle autonomie territoriali interessate, sulla base del principio di leale collaborazione;

numerose disposizioni prevedono il coinvolgimento, nella fase attuativa, delle regioni e degli enti locali, attraverso l'acquisizione di intese o di pareri in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata o attraverso il conferimento alle regioni della competenza ad adottare norme di attuazione;

rilevato altresì che:

appare opportuno, considerata la rilevanza delle specificità territoriali in materia di pianificazione della mobilità, prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2 (con i quali si provvede, rispettivamente, alla definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro e delle modalità e dei criteri per la presentazione, da parte degli enti locali, di progetti in questo ambito e all'individuazione degli enti beneficiari e alla ripartizione delle risorse);

analogamente, considerata la rilevanza delle specificità territoriali in materia di qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, appare opportuno prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sui due decreti ministeriali previsti dall'articolo 14, commi 1 e 4 (con i quali si provvede all'adozione, rispettivamente, del «Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale» e del «Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili»);

appare altresì opportuno – considerato che i porti rientrano tra le materie attribuite alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) – prevedere l'acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 18 (con i quali, rispettivamente, possono essere individuati porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione dei rifiuti raccolti da associazioni sportive, ambientaliste o culturali; e sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2, nonché sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 14, commi 1 e 4;

b) si valuti l'opportunità di prevedere l'acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 18.

ALLEGATO 4

Collegato ambientale – legge stabilità 2014
(S. 1676 Governo, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1676, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), approvato dalla Camera dei deputati;

rilevato che:

il provvedimento reca disposizioni eterogenee, ma prevalentemente riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente, che l'articolo 117, secondo comma, lett. *s*) della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

gli articoli 12 e 13 modificano la disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenuta nel decreto legislativo n. 163 del 2006: la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che gli interventi in tema di contratti pubblici siano riconducibili a diverse materie di competenza legislativa esclusiva statale, tra cui la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *l*), della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva statale;

taluni articoli recano disposizioni riconducibili alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni: peraltro la Corte costituzionale (sentenza n. 6 del 2004) ha ritenuto ammissibile per lo Stato dettare normative di dettaglio nel settore energetico, sulla base del principio della «attrazione in sussidiarietà», elaborato dalla Corte nella sentenza n. 303 del 2003, a condizione che sia assicurato il coinvolgimento delle autonomie territoriali interessate, sulla base del principio di leale collaborazione;

numerose disposizioni prevedono il coinvolgimento, nella fase attuativa, delle regioni e degli enti locali, attraverso l'acquisizione di intese o di pareri in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata o attraverso il conferimento alle regioni della competenza ad adottare norme di attuazione;

rilevato altresì che:

appare opportuno, considerata la rilevanza delle specificità territoriali in materia di pianificazione della mobilità, prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2 (con i quali si provvede, rispettivamente, alla definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro e delle modalità e dei criteri per la presentazione, da parte degli enti locali, di progetti in questo ambito e all'individuazione degli enti beneficiari e alla ripartizione delle risorse);

analogamente, considerata la rilevanza delle specificità territoriali in materia di qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, appare opportuno prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sui due decreti ministeriali previsti dall'articolo 14, commi 1 e 4 (con i quali si provvede all'adozione, rispettivamente, del «Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale» e del «Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili»);

appare altresì opportuno – considerato che i porti rientrano tra le materie attribuite alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) – prevedere l'acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 18 (con i quali, rispettivamente, possono essere individuati porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione dei rifiuti raccolti da associazioni sportive, ambientaliste o culturali; e sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) si preveda l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2, nonché sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 14, commi 1 e 4;

b) provveda altresì la Commissione ad inserire una disposizione con la quale si preveda l'acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 18.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 4 febbraio 2015

**Plenaria
92ª Seduta**

*Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI*

La seduta inizia alle ore 16,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) svolge alcune comunicazioni concernenti l'attività del Comitato e l'organizzazione dei lavori, su cui intervengono i senatori CASSON (*PD*), ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e la deputata VILLECCO CALIPARI (*PD*).

Esame del piano annuale relativo al 2015 per l'attività ispettiva ordinaria previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera i) della legge n. 124 del 2007

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) illustra al Comitato il piano annuale relativo al 2015 per l'attività ispettiva ordinaria previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera i) della legge n. 124 del 2007. Intervengono i senatori ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e la deputata VILLECCO CALIPARI (*PD*).

Il Comitato approva, su proposta del PRESIDENTE, un parere favorevole con osservazioni.

La seduta termina alle ore 16,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 4 febbraio 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,20 alle ore 8,30.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,30.

Elezione di un vicepresidente

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per l'elezione di un vicepresidente.

Constata che il numero dei presenti non è evidentemente sufficiente per assicurare il numero legale.

Appreziate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 8,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti
degli amministratori locali

Mercoledì 4 febbraio 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
12ª Seduta

Presidenza del Presidente
LO MORO

Orario: dalle ore 11,40 alle ore 12,15